# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

# 254ª SEDUTA PUBBLICA

## RESOCONTO STENOGRAFICO

## GIOVEDÌ 4 MAGGIO 1989

**(Antimeridiana)**

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI,
indi del vice presidente TAVIANI

## INDICE


**CONGEDI E MISSIONI** ..... *Pag.* 3

**DISEGNI DI LEGGE**

**Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1667:**

PRESIDENTE ..... 3

**Discussione:**

«Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 1989, n. 112, recante disposizioni per gli accertamenti dei redditi dei fabbricati e per la presentazione di dichiarazioni sostitutive, nonchè per la determinazione dei redditi dei terreni interessati da variazioni di colture non allibrate in catasto» **(1667)** (*Relazione orale*)

**Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo:** «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 1989, n. 112, recante disposizioni per gli accertamenti dei redditi dei fabbricati e per la presentazione di dichiarazioni sostitutive, nonchè per la determinazione dei redditi dei terreni interessati da variazioni di colture non allibrate in catasto»:

RUFFINO *(DC), relatore* ..... *Pag.* 4 e *passim*
GAROFALO *(PCI)* ..... 10 e *passim*
DE CINQUE *(DC)* ..... 13, 58
DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze* .. 19 e *passim*
BERTOLDI *(PCI)* ..... 29 e *passim*
FAVILLA *(DC)* ..... 38
* CAVAZZUTI *(Sin. Ind.)* ..... 45
DIANA *(DC)* ..... 46
MICOLINI *(DC)* ..... 49, 50
BRINA *(PCI)* ..... 51, 52
PIZZOL *(PSI)* ..... 56

*ALLEGATO*

**DISEGNI DI LEGGE**

Annunzio di presentazione ..... 59
Assegnazione ..... 59
Approvazione da parte di Commissioni permanenti ..... 59


N. B. – *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

## Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

VENTURI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Bernardi, Bisso, Bo, Boato, Cappelli, Carli, Cattanei, Cossutta, De Giuseppe, De Rosa, Ferrara Pietro, Fontana Walter, Gallo, Giacometti, Giagu De Martini, Greco, Leone, Meoli, Nebbia, Pulli, Spadaccia, Taramelli, Taviani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Fioret, Rubner, Triglia, a Strasburgo, per attività dell'Assemblea del Consiglio d'Europa. Calvi, Chiaromonte, Lombardi, Vetere, Vitalone, a Napoli, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari.

### Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Rèsoconti della seduta odierna.

### Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1667

PRESIDENTE. Poichè la 6ª Commissione permanente ha concluso ieri sera l'esame del disegno di legge n. 1667: «Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 1989, n. 112, recante disposizioni per gli accertamenti dei redditi dei fabbricati e per la presentazione di dichiarazioni sostitutive, nonchè per la determinazione dei redditi dei terreni interessati da variazioni di colture non allibrate in catasto», il relatore è autorizzato a riferire oralmente.

**Discussione del disegno di legge:**

**«Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 1989, n. 112, recante disposizioni per gli accertamenti dei redditi dei fabbricati e per la presentazione di dichiarazioni sostitutive, nonchè per la determinazione dei redditi dei terreni interessati da variazioni di colture non allibrate in catasto» (1667)** (*Relazione orale*)

**Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 1989, n. 112, recante disposizioni per gli accertamenti dei redditi dei fabbricati e per la presentazione di dichiarazioni sostitutive, nonchè per la determinazione dei redditi dei terreni interessati da variazioni di colture non allibrate in catasto»**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 1989, n. 112, recante disposizioni per gli accertamenti dei redditi dei fabbricati e per la presentazione di dichiarazioni sostitutive, nonchè per la determinazione dei redditi dei terreni interessati da variazioni di colture non allibrate in catasto», per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

RUFFINO, *relatore*. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il provvedimento al nostro esame persegue obiettivi condivisibili. Esso infatti non è diretto ad aggravare il carico fiscale sugli immobili, bensì ad ampliare la base imponibile, facendo emergere beni immobili attualmente oggetto di evasione in misura notevole.

In una dichiarazione resa in Aula dal senatore Bausi nel 1983 si era appreso che su 21.700.000 abitazioni risultanti dal censimento del 1981 ne erano state denunciate, secondo la tabulazione dei modelli 740 relativi alle denunce fiscali di tale anno, circa 11.200.000; emergeva quindi che oltre 10.000.000 di abitazioni risultavano (fino ad allora) totalmente sconosciute al fisco.

Ora, pur ammettendo che una parte delle evasioni sia emersa, non vi è alcun dubbio che ancora oggi ci troviamo in presenza di una amplissima fascia di evasione. È pur vero che negli ultimi due anni è stata attuata – fra l'altro mi risulta in modo abbastanza dispendioso – una prima parte della cosiddetta meccanizzazione dei catasti; ma tale operazione può dare risultati modesti, in quanto vengono memorizzate su supporti magnetici le sole partite catastali esistenti. Vi è un arretrato – e lo stesso sottosegretario De Luca nella sua replica in Commissione ha confermato l'esattezza di questi dati – di 8.000.000 di denunce, alle quali debbono essere aggiunte 18.000.000 di denunce di rettifiche catastali conseguenti al provvedimento sul condono edilizio. Inoltre le rendite catastali di quella metà circa dei beni accatastati sono sempre quelle fissate con i decreti del 1937, essendo in 50 anni completamente mutata la situazione urbanistica delle città ed essendo intervenuti progressi tecnologici del prodotto edilizio di cui si è tenuto scarso conto.

Debbo dire, per la verità, che la stessa Corte dei conti nella relazione sull'esercizio finanziario 1987 – ma si sa che le relazioni della Corte dei conti non sono sempre tenute nella dovuta considerazione – ha posto l'accento su questi aspetti del nostro catasto che comunque è in via di notevole miglioramento e che, come riferirò brevemente, consentirà più adeguati, incisivi e penetranti controlli negli anni a venire.

«A ben altre annotazioni» – scriveva nella relazione relativa all'esercizio 1987 presentata al Parlamento nel giugno 1988 la Corte dei conti – «induce invece il tema del riordino del catasto, che costituisce da anni uno dei punti dolenti di cui soffre l'amministrazione finanziaria. Non può certo dirsi che il 1987 sia stato un anno significativo sotto il profilo del rinnovamento di strutture la cui vetustà si ritiene penalizzi fortemente gli utenti e gli stessi apparati di controllo fiscale.

La posizione dell'amministrazione è nel senso che l'arretrato vero e proprio sarebbe costituito» – nel 1987 – «da 8.000.000 di unità non censite, che a fronte di tale dato negativo sta il fatto positivo che è stato installato un sistema computerizzato perfettamente funzionante in 20 uffici e in altri 23 è stato avviato un programma di automazione che potrà essere completato entro la fine del 1988». So che il Ministro ha dato assicurazioni in questo senso e che il programma è stato di fatto realizzato.

«Sta di fatto però» – dice la Corte dei conti – «che la situazione del catasto, sia per ciò che concerne l'inventario dei terreni, sia per ciò che attiene all'inventario dei fabbricati urbani, è veramente critica e non potrà risolversi in tempi brevi, anche perchè sul piano dell'equità e dell'efficacia la questione organizzativa è dominata dalla necessità di un'ampia realistica riclassificazione» – come sostenevo poco prima nella mia introduzione –. Nella relazione che accompagna il disegno di legge governativo sullo sviluppo del sistema informativo e delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle finanze (atto del Senato n. 685) si ipotizza in quattro anni il tempo occorrente per la completa automazione degli inventari.

Per l'inventario dei terreni occorre aggiornare circa un miliardo e 600 milioni di documenti ed installare centri di automazione in 79 uffici tecnici erariali sui 95 esistenti, di cui nel 1987 soltanto 16 erano dotati di strumentazioni e procedure idonee.

Per il catasto urbano, premesso che l'inventario è rappresentato da atti su supporto cartaceo di forma schedaristica, il cui aggiornamento viene effettuato con il sistema tradizionale, si sottolinea che il problema è complesso, perchè bisogna prima acquisire nuovi dati, attraverso un procedimento amministrativo caratterizzato anche dall'accesso del personale presso le singole unità immobiliari di cui è richiesto il riclassamento, e quindi trasferire le informazioni catastali su archivi magnetici, ai fini della conseguente loro gestione automatizzata attraverso l'installazione presso ciascun ufficio tecnico erariale di sistemi di elaborazione simili a quelli adottati per la gestione degli archivi del catasto dei terreni.

Per tornare al provvedimento al nostro esame, devo dire che esso appare apprezzabile perchè consegue, o almeno tenta di conseguire, tre obiettivi fondamentali. Il primo consiste nel recupero di risorse attraverso l'eliminazione di ampie fasce di evasione fiscale nel settore degli immobili. Il secondo è rappresentato dallo stimolo nei confronti dell'amministrazione finanziaria a proseguire con decisione e determinatezza nella meccanizzazione e nella automatizzazione del catasto, nonchè dall'utilizzo degli strumenti apprestati

dall'anagrafe tributaria con il positivo impiego delle potenzialità che gli archivi del sistema informativo del Ministero delle finanze sono ora in grado di esprimere, a testimonianza indubbiamente dello sforzo di ammodernamento che l'amministrazione sostiene, e non da oggi, con risultati che ci auguriamo siano sempre più positivi ai fini di un rapporto diverso, più corretto e trasparente con i cittadini contribuenti e al fine di garantire equità in una imposizione fiscale che abbia, nel settore degli immobili, terreni e fabbricati, la capacità di colpire tutti questi beni anche attraverso una loro opportuna riclassificazione.

Il terzo obiettivo che il provvedimento consegue è costituito da un principio estremamente positivo: una collaborazione tra amministrazione finanziaria e comuni attraverso i cosiddetti controlli incrociati. Mi sembra di poter dire (anche perchè su questo vi è stata un'ampia convergenza da parte di tutti i Gruppi politici) che il decreto-legge lanci al paese un preciso messaggio, vale a dire che lo sviluppo ed il perfezionamento raggiunti dal sistema informativo del Ministero delle finanze dovrebbe – uso il condizionale – consentire di colpire con rapidità ed efficacia la fascia degli evasori. Infatti, se il decreto-legge verrà convertito in legge, come auspico e credo, il Parlamento ed il Governo lanceranno agli evasori un preciso messaggio: siete in tempo fino al 30 novembre 1989 ad effettuare o la dichiarazione dei redditi al 31 maggio di quest'anno o la dichiarazione sostitutiva, beneficiando delle agevolazioni che il provvedimento prevede, cioè una sorta di condono immobiliare – tanto che la legge è stata chiamata già così – vale a dire nessuna sanzione pecuniaria nè sovrattassa, ma semplice pagamento delle imposte dovute e non corrisposte dal 1983 ad oggi. Gli evasori sapranno così che da ora in poi il sistema informativo potrà effettuare incroci che rilevano l'esistenza di redditi di fabbricati o di terreni non dichiarati, confrontando i dati contenuti nelle dichiarazioni per l'anno 1983 – unico anno in cui, in relazione agli adempimenti fiscali per il controllo SOCOF, è stata effettuata la rilevazione analitica delle unità immobiliari che producono redditi di fabbricati – con quelli risultanti agli uffici del registro e dalle conservatorie dei registri immobiliari. Così potranno essere individuati in modo automatico i fabbricati oggetto di trasferimento e di locazione i cui redditi in ipotesi non fossero stati dichiarati agli effetti fiscali.

Infine, a partire dal 1990 sarà possibile utilizzare con procedure di incrocio anche i dati degli uffici tecnici erariali relativi a fabbricati censiti con accatastamento automatico, in modo da far emergere ulteriori fasce di evasione. È da rilevare, infatti, che dalla fine del 1989 saranno disponibili i dati di ulteriori 5 milioni di fabbricati accatastati con procedura automatica, ai quali si aggiungeranno altri 3 milioni entro il 1990. In questo modo credo di aver dimostrato che si va estendendo sempre più l'accertamento automatico attraverso controlli incrociati tra le varie amministrazioni: catasto, ufficio tecnico erariale, conservatoria dei registri immobiliari, con la collaborazione dei comuni interessati al problema (e spiegherò in seguito brevissimamente perchè i comuni sono interessati). Con queste misure la fascia di evasione che dovrebbe emergere sarà fisiologicamente sopportabile e non più una fascia di evasione che ancora oggi consente, purtroppo, che milioni di immobili non siano denunciati perchè non accatastati e perchè c'è un andazzo che con questo provvedimento cerchiamo di colpire attraverso una sanatoria.

Onorevoli colleghi, non illustrerò dettagliatamente il dibattito svolto in

Commissione; per la verità i primi tre articoli sono stati oggetto di una censura di carattere marginale, ma pur sempre importante e che ho il dovere di riferire: è stato cioè rilevato che si trattava di disposizioni che contenevano norme di carattere amministrativo e pertanto poteva essere anche sufficiente un decreto del Ministro. A questa obiezione sollevata da alcuni colleghi ho creduto opportuno rispondere sostenendo che il Governo aveva fatto bene a proporre queste norme, estremamente valide e precise, che determinano un rapporto di grande chiarezza e trasparenza nei confronti dei contribuenti in primo luogo e delle amministrazioni che con questo decreto-legge vengono chiamate a collaborare con l'amministrazione finanziaria per conseguire gli obiettivi che il decreto-legge si prefigge.

I primi tre articoli del decreto non hanno offerto alla Commissione il destro per alcun intervento modificativo, mentre invece la Commissione si è soffermata particolarmente sulle norme relative agli articoli 4 e 6. Le parti dell'articolo 4 oggetto di particolare attenzione attengono al secondo comma; in premessa ricordo che il primo comma dello stesso articolo stabilisce che: «Il Ministero delle finanze, mediante procedure automatizzate di elaborazioni dei dati, provvede alla formazione di elenchi nei quali vengono indicate per comune, via e numero civico, le unità immobiliari i cui redditi di fabbricati sono stati dichiarati nelle dichiarazioni annuali dei redditi presentate per l'anno 1983, nonchè le unità che, pur non risultando dalle predette dichiarazioni, sono state individuate a seguito delle procedure di incrocio di cui all'articolo 2». Ho già ricordato il motivo della menzione del 1983, che era l'anno della SOCOF.

Il comma secondo, oggetto di particolare atttenzione in Commissione, recita: «i comuni provvedono, entro sei mesi dal ricevimento, ad indicare agli uffici tecnici erariali competenti le unità immobiliari esistenti nel territorio comunale, non comprese in ciascuno degli elenchi di cui al comma 1». La Commissione ha apprezzato la proposta del Governo volta a coinvolgere i comuni negli accertamenti di ampie fasce di evasione, ma ha sottolineato l'opportunità che non siano imposti oneri alle amministrazioni comunali senza che siano accompagnati secondo alcuni dal totale rimborso delle spese che i comuni stessi devono affrontare per tali accertamenti, secondo altri almeno da una quota percentuale del reddito dei proventi che il Governo intende conseguire con il provvedimento in esame (si parla di circa 2.000 miliardi). Attraverso un ampio dibattito – e devo ringraziare i colleghi di tutti i Gruppi politici che sono intervenuti recando il proprio contributo, le proprie riflessioni, le proprie argomentazioni – si è giunti poi ad una decisione comune, ossia alla modifica del secondo comma dell'articolo 4 attraverso un emendamento che a nome della Commissione ho l'onore di presentare. Con tale emendamento il 10 per cento dei proventi derivanti dal presente decreto sarà assegnato, con decreto del Ministro delle finanze e sentita l'Associazione nazionale comuni d'Italia, a tutti i comuni, in base a criteri e parametri prestabiliti con il decreto stesso.

Si propone poi l'aggiunta di un ulteriore comma a questo stesso articolo. Si è detto che vi possono essere comuni che si trovano nella pratica impossibilità di svolgere questa collaborazione incrociata con l'amministrazione finanziaria per carenza di personale e allora è giusto che tali comuni, in deroga alle disposizioni vigenti, siano autorizzati ad assumere, sia pure con contratto a tempo determinato e per un periodo di tempo non superiore a tre mesi, quel personale che sia assolutamente necessario per svolgere questo

compito istituzionale. Si propone pertanto di inserire il comma 2-*ter* all'articolo 4, secondo il quale: «In deroga alle disposizioni vigenti i comuni possono essere autorizzati, in base a criteri generali stabiliti dal Ministro delle finanze sentita l'Associazione nazionale comuni d'Italia, ad assumere, nell'ambito temporale previsto nel comma 2,» – che è un ambito temporale di sei mesi – «con contratto a tempo determinato di durata non superiore a 3 mesi, personale apposito per il censimento degli immobili qualora non siano in grado di provvedere con personale proprio; ovvero ad avvalersi di professionisti esterni». Dopo ampia discussione, è stato introdotto l'inciso che riguarda i professionisti esterni nell'emendamento che la Commissione presenta all'Aula perchè si è ritenuto opportuno che, specialmente nei piccoli comuni, ci sia anche tale possibilità.

Un altro tema che ha appassionato la Commissione – e mi avvio rapidamente alla conclusione, onorevoli colleghi – riguarda il comma 4 dell'articolo 4, che è stato oggetto di ampio dibattito e di ampia trattativa. Il caso ha voluto che entrasse proprio in questo momento in Aula il senatore De Cinque, che è stato un po' l'artefice di questa norma.

Effettivamente il quarto comma era stato formulato in una maniera che si è ritenuta inadeguata all'importanza dell'argomento trattato. In sostanza, questo comma stabilisce una incommerciabilità degli immobili nell'ipotesi in cui non siano stati denunciati. Il decreto-legge del Governo parla semplicemente di atti pubblici tra vivi, ma in Commissione abbiamo ritenuto opportuno aggiungere anche le scritture private autenticate. Parlando infatti semplicemente di atti pubblici tra vivi venivano omesse le scritture private autenticate e questa poteva essere una via, uno strumento per eludere nella sostanza la norma legislativa. Pertanto abbiamo ritenuto opportuno fare riferimento ad entrambe le forme contrattuali.

La Commissione quindi propone di sostituire il comma 4 del decreto-legge con il seguente: «Gli atti pubblici tra vivi e le scritture private autenticate di trasferimento della proprietà di unità immobiliari urbane o di costituzione o trasferimento di diritti reali sulle stesse, con esclusione di quelli relativi a parti comuni condominiali di immobili urbani, devono contenere, o avere allegata, la dichiarazione della parte o del suo rappresentante legale o volontario,» – quindi anche il procuratore – «resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti che il reddito fondiario dell'immobile è stato dichiarato nella sua ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto alla data dell'atto, ovvero l'indicazione del motivo per cui lo stesso non è stato, in tutto o in parte, dichiarato. In questo caso, il pubblico ufficiale dovrà trasmettere copia in carta libera dell'atto o della scrittura privata autenticata, entro 60 giorni dalla registrazione, all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette del luogo del domicilio fiscale dichiarato dalla parte». Come vedete, si chiede anche la collaborazione dei notai per adempiere a questo compito e per avere quindi un ulteriore controllo incrociato anche attraverso questa trasmissione degli atti; e la trasmissione tiene luogo del rapporto di cui all'articolo 2 del codice di procedura penale. Abbiamo mutuato qui una norma che ci deriva dalla legge n. 47 sul condono edilizio, anche perchè i notai pubblici ufficiali avevano manifestato qualche riserva e qualche perplessità sul fatto che in mancanza di una dichiarazione dei redditi, che comporta anche sanzioni di carattere penale, la mancata trasmissione ai sensi dell'articolo 2 del codice di procedura penale potesse comportare a loro carico responsabilità.

Si è aggiunto poi che l'omissione della dichiarazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, prevista nel comma 4 e nel comma aggiuntivo 4-*bis* è causa di nullità degli atti.

Non sto ad illustrare altre norme perchè avrò poi modo magari di intervenire ulteriormente anche per non intrattenere ancora l'attenzione del Governo e dei colleghi: ho soltanto alcune brevissime osservazioni da fare.

Per quanto riguarda l'articolo 6, che prevede la presentazione di dichiarazioni sostitutive, voglio far notare che era previsto nell'articolato del decreto-legge che queste dichiarazioni sostitutive potessero essere effettuate nel periodo dal 1° al 30 novembre; in Commissione ho fatto osservare – e la Commissione ha recepito questa osservazione – che, poichè la denuncia dei redditi scade il 31 maggio, si veniva a determinare un periodo di vacanza, dal 1° giugno al 31 ottobre, durante il quale in definitiva il contribuente che avesse voluto trasferire l'immobile non denunciato fiscalmente veniva a trovarsi in una posizione un po' al limbo, un una posizione come quella in cui si trovavano i catecumeni in attesa di essere battezzati. Abbiamo allora ritenuto opportuno stabilire una norma secondo cui dal 1° giugno fino al 30 novembre si ha possibilità di fare dichiarazioni sostitutive, il che comporta anche, onorevole Ministro, un impegno da parte dell'Amministrazione finanziaria a predisporre, con la dovuta urgenza e con la necessaria tempestività, i moduli per le dichiarazioni sostitutive, al fine di consentire anche che il periodo di *vacatio* sia brevissimo e che quindi, o con la dichiarazione dei redditi o con la dichiarazione sostitutiva, i contribuenti possano regolarizzare la loro posizione e, al tempo stesso, rendere commerciabili gli immobili di cui si tratta.

Si è poi osservato – e questa osservazione è stata poi dalla Commissione approvata – che può anche verificarsi che il reddito non sia determinato: allora abbiamo aggiunto una norma secondo cui, in mancanza della determinazione del reddito catastale dal quale derivare anche l'imposta afferente, il reddito verrà indicato dall'ufficio tecnico erariale competente, al quale potrà rivolgersi il contribuente con apposita istanza sulla base del reddito determinato con l'applicazione di tariffe di estimo per unità immobiliari similari.

Infine, su proposta di alcuni colleghi, è stato approvato un articolo 10-*bis* nel quale, anche per superare difficoltà interpretative che si erano manifestate in questi ultimi tempi, si è detto e si è esplicitato che «le attività istituzionalmente proprie svolte ai sensi delle vigenti disposizioni legislative statali e regionali da consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario anche di secondo grado non costituiscono attività commerciale»: è una proposta che è stata suggerita da alcuni colleghi e che la Commissione ha ritenuto di recepire.

Credo di avere illustrato, sia pure per sommi capi, il provvedimento al nostro esame, cercando anche di sintetizzare quello che è stato il dibattito e quelle che sono state le conclusioni a cui è pervenuta la Commissione.

Desidero ringraziare a questo punto il Ministro e il sottosegretario De Luca che hanno seguito la trattazione del problema in Commissione e ringraziare tutti i colleghi che sono intervenuti. Il dibattito è stato amplissimo – abbiamo ultimato i nostri lavori ieri sera alle ore 21 –, è stato ricco, articolato, interessante e direi che ha coinvolto tutti i Gruppi politici che io desidero qui ringraziare per l'apporto prezioso che hanno dato e per il contributo che hanno formulato per il miglioramento di questo provvedi-

mento legislativo che ora sottoponiamo all'attenzione, alla discussione e – mi auguro – all'approvazione dell'Aula (*Applausi dal centro. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il senatore Garofalo. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi senatori, nella relazione che accompagna il provvedimento al nostro esame si dice che «l'obiettivo del decreto è quello di cogliere taluni aspetti di evasione e di elusione relativi ai redditi di fabbricati e di terreni in conformità e in attuazione di una linea» – prosegue sempre la relazione – «che si caratterizza per l'incisivo recupero di basi imponibili e per la contestuale accentuazione del riequilibrio della tassazione fra diversi tipi di reddito».

A noi sembra, colleghi senatori, che questa affermazione contenga una sicura bugia e una mezza verità.

La sicura bugia sta nel fatto che nemmeno con un grande sforzo di benevolenza si potrebbe rintracciare nell'opera di questo Governo una linea di riequlibrio della tassazione fra i diversi tipi di reddito o un impegno rigoroso e coerente per recuperare a tassazione una larghissima base imponibile che in linea di fatto, e molte volte anche in linea di diritto, sfugge ed è esentata dal pagamento delle imposte.

Qualche giorno fa, il nostro compagno, onorevole Macciotta, ha documentato sulla base di uno studio promosso dai Gruppi parlamentari comunisti e della Sinistra indipendente della Camera dei deputati come nel giro di 19 mesi, dal luglio del 1987 al gennaio di quest'anno, siano stati adottati ben 48 provvedimenti che ha introdotto agevolazioni fiscali varie per questa o per quella categoria. La perdita di gettito è di 1.541 miliardi di lire; se a quella perdita aggiungiamo i 400 miliardi di possibili entrate alle quali il Governo rinuncia con il decreto-legge oggi al nostro esame attraverso la disposizione del comma 3 dell'articolo 10, che prevede lo slittamento degli effetti delle nuove norme dell'articolo stesso a proposito del recupero di redditi da terreni nei quali siano intervenute variazioni colturali, raggiungiamo la cifra dei 2.000 miliardi di lire. Si potrà obiettare – e qualche collega sicuramente lo farà – che una parte almeno di quelle norme erano motivate e giustificate. Tuttavia, credo che nessuno potrà negare che il carattere casuale di gran parte di quelle norme, non sistematico, di distribuzione a pioggia sembra rispondere più a sollecitazioni corporative e clientelari che non ad una visione razionale e rigorosa di risistemazione della materia tributaria.

Del resto, per avere qualche altro riscontro sulla linea tutt'altro che ineccepibile del Governo a proposito del recupero di basi imponibili e del requilibrio della tassazione fra diversi tipi di reddito basta pensare, solo per citare qualche esempio e forse nemmeno tra i principali, al permanente rifiuto del Governo stesso e della maggioranza di introdurre nel nostro ordinamento una norma generale capace di combattere efficacemente i comportamenti elusivi; basta pensare alla vicenda del rinvio della tassazione dei *capital gains*, la cui validità, colleghi senatori, non è stata messa in discussione nemmeno dai recenti provvedimenti addottati in Germania, come vorrebbe far credere una interpretazione interessata e distorcente.

La mezza verità consiste nel fatto che il decreto-legge assicura un certo recupero di base imponibile e lo assicura utilizzando sostanzialmente una proposta avanzata dall'opposizione. Non è la prima volta che succede, ma ciò

avviene dentro una logica, con una reticenza e con una finalizzazione che, se non cambiano completamente i connotati della nostra proposta orginaria, tuttavia la distorcono e la devitalizzano, ne modificano profondamente la ragione costitutiva ed il segno generale.

Colleghi senatori, mi aspetto già l'accusa di voler prendere a tutti i costi, per puro spirito di opposizione, le distanze da un provvedimento che in qualche caso ripete anche alla lettera nostre formulazioni. Se, però, i colleghi avranno la pazienza e la cortesia di ascoltare ancor per pochi minuti, cercherò di illustrare i motivi di fondo per cui, senza concedere nulla ad un atteggiamento pregiudiziale o distruttivo, non possiamo far passare sotto silenzio i limiti seri del provvedimento sottoposto al nostro esame e, successivamente, al nostro voto.

Il primo e più grave limite, a nostro avviso, riguarda la mancanza di un constesto, cioè di un insieme organico di inziative e di disposizioni normative tali da caratterizzare la misura specifica riguardante gli immobili ed i terreni come parte di un disegno riformatore capace di contribuire al risanamento della finanza pubblica e di assicurare una operazione, per noi indilazionabile, di giustizia e di equità fiscale. Noi abbiamo fatto questa scelta, colleghi senatori, presentando la proposta che conoscete sulla riforma fiscale; ma non così il Governo, il quale procede, invece, su una linea del tutto opposta e, anche quando utilizza idee e proposte dell'opposizione, ne riduce la portata e l'efficacia, opera delle vere e proprie mutilazioni e comunque inscrive quelle proposte in un quadro che ha punti di riferimento e finalità nè coerenti fra di loro nè legati ad una ispirazione riformatrice.

Il secondo motivo delle nostre riserve riguarda la reticenza che caratterizza l'atteggiamento del Governo e della maggioranza nel cogliere tutti i risultati, anche di natura finanziaria, che il provvedimento poteva e può dare a condizione che le ragioni del rigore non siano sopravanzate da preoccupazioni elettoralistiche o da pressioni di categorie, magari meritevoli di attenzione e di aiuto, ma non di indebiti sconti fiscali. Proprio su questo terreno il Governo ed una parte della maggioranza mostrano la loro incoerenza e anche, permettetemi le parole, un inaccettabile miscuglio di leggerezza ed arroganza.

Colleghi senatori, in una situazione nella quale, per rastrellare qualche centinaio di miliardi, si inventa l'operazione *ticket* che indigna i cittadini, crea o almeno ha creato fino ad un certo punto nella maggioranza problemi tali da far pensare ad un imminente crisi di Governo, provoca uno sciopero generale, determina una mozione di sfiducia delle opposizioni, in questa situazione il Governo trova il modo di rinunciare, senza battere ciglio, a 400 miliardi con motivazioni che sembrano francamente pretestuose, anzi appaiono il frutto di un vero e proprio scambio politico fatto alle spalle del rigore, dell'equità e delle necessità finanziarie dello Stato.

In questo modo, a nostro avviso, si spreca una occasione sia sotto il profilo strettamente finanziario che sotto il profilo, che bisogna sempre tenere presente, dell'equità e della giustizia fiscale.

Abbiamo presentato in Commissione, come i colleghi sanno, e abbiamo ripresentato in Aula un emendamento che tende a recupare quel gettito; lo stesso hanno fatto in Commissione i colleghi del Gruppo socialista che pensiamo manterranno la loro posizione anche in Aula. D'altra parte, speriamo che lo stesso Governo ed i colleghi della maggioranza finiscano per ritrovare il coraggio necessario ad approvare quell'emendamento. Come è ovvio, il nostro giudizio finale terrà conto anche di questo.

La terza ragione delle nostre riserve scaturisce dalla constatazione che dei due obiettivi ai quali nel nostro disegno si legava e si lega un più stringente accertamento dei redditi soprattutto dei frabbricati, cioè, da una parte, un allargamento della base imponibile e, dall'altra, la costituzione di una solida base per l'autonomia impositiva degli enti locali, il secondo non trova nè spazio nè concretezza nel provvedimento presentato dal Governo e, per la verità, nemmeno, se non in misura minima, nel testo approvato dalla Commissione.

Non pensavamo, colleghi senatori, nè pensiamo adesso che questo sia il provvedimento che possa introdurre e concretizzare l'autonomia impositiva degli enti locali; ma un qualche segnale in quella direzione, secondo noi, poteva e doveva essere dato. Invece, siamo di fronte ad una situazione nella quale non solo sono stati respinti i nostri emendamenti che miravano a destinare ai comuni una parte degli introiti derivanti dal decreto, proprio per avviare quel processo di autonomia sul quale qualche settimana fa tutti i Gruppi hanno dichiarato il loro consenso, ma abbiamo dovuto perfino faticare – tutti per la verità – per strappare al Governo almeno la copertura delle spese che i comuni dovranno sostenere per espletare i compiti previsti dal decreto-legge.

In questo modo, l'operazione perde una parte considerevole del suo significato e finisce per essere un puro rastrellamento di risorse. Ma anche sotto il profilo delle risorse l'atteggiamento del Governo e della maggioranza è errato; lo è certamente – come ho detto – per la parte che nega un passo, sia pure parziale e reversibile, sul terreno dell'autonomia impositiva, ma lo è anche sul terreno dei risultati che lo stesso Governo e la maggioranza si aspettano da questo provvedimento.

Avere negato, negare ai comuni una compartecipazione (magari stabilendo quale quota di compartecipazione) ai maggiori introiti determinati dal loro contributo agli accertamenti rende più aleatorio e meno motivato l'impegno dei comuni negli accertamenti stessi e può produrre alla fine anche sotto il profilo delle entrate, una perdita più consistente di quella che poteva essere connessa al trasferimento ai comuni di una parte delle entrate del decreto-legge. Si può riparare a questo e correggere qui, in Aula, l'errore che è stato commesso, anche perchè la decisione di molti colleghi della maggioranza a noi non è apparsa proprio convinta e forse è stata dettata – come molto spesso avviene nel nostro lavoro – dalla fretta e dalla impossibilità di approfondire le questioni.

Colleghi senatori, mi avvio alla conclusione di questo intervento. Ho esposto – spero con chiarezza – il pensiero del Gruppo comunista sul decreto-legge n. 112. Le riserve non marginali che ho cercato di illustrare non ci portano ad un giudizio negativo pregiudiziale nè ci impediscono di lavorare in questa sede, come abbiamo già fatto in Commissione, per introdurre miglioramenti almeno su alcuni punti che possono dare al provvedimento un segno più o meno convincente.

Con lo stesso spirito, apprezzeremo i passi in avanti che eventualmente saremo in condizione di compiere. Il nostro atteggiamento finale sarà commisurato anche ai risultati che, con l'impegno nostro e con la disponibilità vostra, tutti quanti riusciremo a raggiungere. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Cinque. Ne ha facoltà.

DE CINQUE. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il provvedimento oggi al nostro esame, concernente la conversione in legge del decreto-legge n. 112 del 1989, costituisce un momento non secondario della manovra di politica economica impostata dal Governo, sul versante dell'entrata, per correggere le notevoli distorsioni che si verificano nel settore tributario, ed in particolare nel campo della ricchezza immobiliare, che ha conosciuto in questi ultimi decenni uno sviluppo inusitato. È a tutti noto, infatti, come, a ragione dell'intensa attività edilizia del dopoguerra, il patrimonio abitativo nazionale sia largamente cresciuto, anche se non sempre a soddisfazione dei bisogni primari della popolazione, come dimostra la persistente tensione, soprattutto nelle grandi città, che si verifica nel settore locatizio.

La produzione edilizia, infatti, ha mantenuto e mantiene da molti anni un ritmo abbastanza intenso, anche se con alcuni cicli, favorita dalla persistente propensione del risparmiatore all'investimento, come si dice, nel «mattone», forma di risparmio che, anche se priva di immediato reddito – sappiamo tutti che il reddito immobiliare è largamente inferiore a quello che si consegue con altri tipi di investimento – mantiene però una inalterata resistenza all'inflazione, facendo così premio su altre forme più speculative di investimento.

Va detto tuttavia che tale prorompente crescita del patrimonio edilizio – non cito i dati sull'aumento della produzione e della disponibilità edilizia nel nostro paese – rivelatore di un benessere sempre più largamente diffuso nella società, non ha avuto eguale riscontro nella parallela crescita del gettito tributario che da questa più ampia ricchezza avrebbe dovuto discendere. Non che il gettito tributario in Italia non sia cresciuto, sia in assoluto che in percentuale, come dimostrano i dati statistici che mensilmente il Ministero delle finanze ci invia, ma il contributo che a tale gettito sempre crescente fornisce la ricchezza immobiliare non aumenta in proporzione, per diversi fattori.

Il primo di questi consiste certamente in una insufficiente capacità di ragguaglio tra il valore capitale dell'immobile e la valutazione fiscale che l'erario riesce a farne, sia sotto il profilo delle imposte dirette che sotto quello delle imposte indirette. Infatti, è noto che, pur dopo le recenti rivalutazioni, i coefficienti catastali, sia per il catasto urbano che per quello rustico, danno valori a volte irrisori rispetto alla realtà del mercato ed alla effettiva capacità di produzione di reddito dell'immobile. Questo si verifica, colleghi, specialmente per le imposte indirette ed in modo particolare per quanto riguarda i terreni, in cui la valutazione cosiddetta «automatica», che viene fatta ai fini del trasferimento, è di molte volte, in certi casi addirittura di sei-sette volte, inferiore a quello che è poi l'effettivo valore di mercato.

Si impone quindi, anche in linea con la più severa politica tributaria che il Paese reclama, la revisione delle tariffe di estimo e dei coefficienti di reddito catastale, nonchè l'applicazione di nuove tecniche di valutazione del reddito in linea con lo sviluppo della scienza estimativa.

Inoltre – e passo al secondo punto – occorre fare in modo che «la selva selvaggia» dell'evasione nel settore immobiliare venga rapidamente disboscata, recuperando all'imposizione i milioni e milioni di unità edilizie che, anche per colpa dell'inerzia della pubblica amministrazione, sfuggono all'imposizione tributaria. Conosciamo tutti, signor Presidente, l'antica, tradizionale lentezza – tradizionale in senso, non dico spregevole, ma non

certo encomiastico – con cui il catasto italiano riesce a seguire la dinamica del commercio fondiario, sia per i terreni che per i fabbricati. Da anni lamentiamo il cronico ritardo nella esecuzione delle formalità per la registrazione delle modifiche giuridiche o economiche del suolo, produttivo e non, per cui è frequente il caso di particelle di terreno che restano ancora in testa a persone decedute da decenni.

Circa 10 anni fa, intervenendo alla Camera, ho citato la circostanza, successa a me personalmente, di un terreno ancora intestato a mio nonno – scusate se faccio questa citazione in Aula – deceduto nel 1953; nonostante fossero state fatte regolarmente tutte le denunzie, questo terreno ancora oggi, credo, è intestato alla «buonanima» di mio nonno. È un caso di grave disfunzione nel funzionamento del catasto purtroppo non isolato.

Non è il recupero di questo gettito che sanerà il nostro *deficit* , ma voglio sottolineare come purtroppo dopo tanti anni persista ancora una deficienza di questo genere.

Dicevo che i terreni restano intestati a persone che sono decedute da decenni o che l'hanno ceduto da tempo, oppure recano qualità colturali del tutto diverse da quelle in atto. Si tratta di un fenomeno gravissimo; è vero che ciò è dovuto alla inadempienza del titolare del terreno, che non denunzia tempestivamente la modifica della coltivazione in atto sul medesimo, ma noi sappiamo di immense superfici di terreno che nel nostro paese sono ancora classificate a seminativo, se non addirittura a pascolo, mentre da tempo sono interessate da colture largamente pregiate, produttive di redditi di grande portata.

Lo stesso può dirsi per la registrazione delle nuove edificazioni e delle successive modifiche dell'edificato, soprattutto nei grandi centri urbani. Abbiamo ancora, signor Presidente, onorevole Sottosegretario, nel settore del catasto urbano, intestazioni, trasferimenti e classifiche in arretrato di diversi anni, addirittura in alcune province superiamo i 10-12 anni. Ciò si verifica soprattutto nei grandi centri urbani ed in alcune province dell'Italia meridionale.

Per la verità, da alcuni anni il Ministero è corso ai ripari e si sta provvedendo ad un piano di meccanizzazione e di informatizzazione, sia per quanto riguarda il catasto che per le conservatorie dei registri immobiliari, al fine di consentire il più rapidamente possibile la acquisizione ai registri ed il conseguente, adeguato trattamento fiscale dei movimenti fondiari. Tale processo va ancora avanti con lentezza, onorevole Sottosegretario, e tuttora persiste uno spaventoso arretrato, sia nel catasto terreni che in quello urbano. Bisogna riconoscere che per quest'ultimo qualche progresso è stato recentemente ottenuto con la legge di sanatoria edilizia, la n. 47 del 1985, che ha previsto l'obbligo del preventivo accatastamento delle unità edilizie per poter presentare la domanda di condono.

L'anno scorso, poi, con il decreto-legge n. 70, convertito nella legge n. 154, il Parlamento ha dato un valido aiuto all'amministrazione introducendo procedure semplificate per la denuncia delle variazioni catastali, sia di primo impianto sia successive, per l'attribuzione delle rendite e per le annotazioni delle modifiche di coltivazione dei terreni.

Tutto ciò è evidentemente sembrato ancora insufficiente al Governo, il quale ha provveduto – non soltanto, mi auguro, per ragioni «di cassetta» – ad emanare il decreto-legge n. 112 del 28 marzo 1989 che, con i perfezionamenti introdotti dalla Commissione, viene oggi portato all'esame dell'Aula e sul

cui testo desidero esprimere, anche a nome del mio Gruppo politico, un largo e convinto sostegno. Esso si propone (come ha egregiamente illustrato il collega Ruffino, che ringrazio particolarmente, anche a nome del Gruppo DC e di quanti hanno seguito l'*iter* del provvedimento, per l'attenzione, l'acutezza e la sensibilità giuridica dimostrate nel difficile compito di relatore del disegno di legge di conversione di un decreto-legge particolarmente complesso) di far emergere e quindi di portare a tassazione il cosiddetto «sommerso edilizio», attivando negli articoli 1, 2 e 3 un complesso sistema di rilevamento da parte degli uffici delle imposte dirette, mediante l'utilizzo degli strumenti informatici del Ministero delle finanze e delle società ad esso collegate, in particolare la Sogei.

Un ulteriore contributo a tale verifica viene disposto con l'articolo 4 che prevede, nei suoi primi tre commi, una stretta collaborazione tra amministrazione finanziaria e comuni, i quali sono chiamati a svolgere funzioni di primaria importanza nel riscontro e nel controllo *in loco* degli elenchi immobiliari che il Ministero formerà sulla base dei dati del 1983. Questi dati sono riferiti all'esperienza, purtroppo alquanto infausta, della Socof. Ritengo giusto che i comuni siano stati chiamati a questa collaborazione, che costituisce il primo passo per il trasferimento a loro carico della imposizione nel settore immobiliare, realizzando così il ritorno a quella autonomia impositiva da tutti sempre invocata e che, a mio avviso, costituirebbe un valido contributo al risanamento, non solo in senso quantitativo, della finanza pubblica, responsabilizzando anche sul versante delle entrate gli amministratori locali, le cui doglianze oggi per la verità non condivido nè comprendo appieno.

Con l'ultima parte dell'articolo 4 si vuole introdurre uno sbarramento alla evasione edilizia, come già fatto per quella urbanistica, ponendo a carico della parte un obbligo (o forse onere) di dichiarazione relativa al reddito immobiliare nel momento del trasferimento, o comunque del compimento di atti giuridici relativi alle unità immobiliari urbane produttive di reddito fondiario. La norma contenuta nel decreto-legge ha suscitato una vasto e, a mio avviso, giustificato allarme nelle categorie degli operatori del diritto e non soltanto in quella notarile, perchè la sua originaria formulazione, con una combinatoria di nullità non esattamente formulata, nè precisata sia nella sua reale portata che nelle conseguenze, creava insuperabili intralci alla circolazione anche futura dei beni. A tale proposito mi pare doveroso lamentare che troppe volte il Governo e il Parlamento usano questa comminatoria di nullità senza riflettere sulle conseguenze che ne derivano per la sicurezza del traffico giuridico, conseguenze certamente ben più gravi e pericolose dei risultati che con questa sanzione di nullità si vogliono raggiungere.

Se il fine di questa norma, la cosiddetta *ratio legis*, è quello di porre una griglia che serva a scremare il sommerso edilizio al momento del suo trasferimento, o comunque della sua utilizzazione giuridica, si poteva ottenere lo stesso risultato con mezzi più semplici e più efficaci, come è stato suggerito dalla categoria notarile, che ha così dimostrato di voler collaborare con i pubblici uffici per la effettiva realizzazione degli scopi della legge. Perciò mi sembra opportuno la modifica introdotta dalla Commissione, che ha più esattamente delineato la dichiarazione da fare in atto, estendendone l'obbligo anche agli atti privati autenticati, precisando che deve trattarsi di reddito fondiario al fine di evitare confusioni con l'utilizzo dell'immobile per

altre attività produttive; pensiamo, ad esempio, agli immobili strumentali, ad una attività di carattere commerciale o industriale, o anche agli immobili oggetto di produzione da parte dell'impresa.

La modifica della Commissione ha inoltre escluso dall'obbligo della dichiarazione le parti condominiali e ha previsto infine il caso – frequentissimo nella pratica – di unità in comunione per le quali il reddito sia stato anche solo parzialmente non denunziato. Conosciamo tutti la realtà fondiaria, anche urbana, soprattutto del Mezzogiorno, dovuta anche all'emigrazione, dove si trovano unità immobiliari in situazioni di comproprietà, addirittura centesimale, con persone fuori del paese ormai da anni e che non si sa dove siano, per cui una semplice inesattezza nella dichiarazione di una sola persona comproprietaria di fatto bloccava la possibilità di trasferimento dell'intero immobile.

È inoltre importante l'introduzione dell'obbligo di trasmissione all'ufficio delle imposte delle copie degli atti contenenti dichiarazioni anche parzialmente negative, in modo che l'ufficio possa rapidamente controllare il motivo della mancata denuncia del reddito fondiario. Noi metteremo gli uffici in condizione di rendersi conto, entro 60 giorni dalla registrazione dell'atto, se un certo signore non ha dichiarato il reddito fondiario dell'immobile; credo che questo sia un valido contributo per far emergere il sommerso, tenuto conto che queste non sono norme transitorie, ma norme la cui validità mi auguro divenga permanente nel nostro sistema giuridico.

È stata inoltre disposta con più chiara e inequivoca formulazione la sanzione di nullità nel caso in cui l'atto pubblico o autenticato non contenga la dichiarazione resa ai sensi della legge n. 15 del 1968. A questo proposito ringrazio il senatore Cavazzuti per la opportuna precisazione che ha suggerito ieri sera in Commissione, evitando così spiacevoli equivoci interpretativi.

Infine è stata introdotta una norma di raccordo temporale, ricordata lucidamente dal relatore, per periodo che va dal 1° giugno al 30 novembre di quest'anno, data di scadenza della presentazione delle dichiarazioni in aumento (il cosiddetto «condono» per il pregresso), in modo da evitare una soluzione di continuità nel commercio fondiario.

Infine, in parallelo, è stato previsto l'obbligo, per le conservatorie dei registri immobiliari, di trasmettere agli uffici delle imposte gli atti giudiziari di ogni tipo aventi effetti analoghi a quelli degli atti pubblici.

Per la verità, avremmo preferito completare quest'opera di perfezionamento della legge, ad esempio con l'espressa menzione di esclusione dei fabbricati rurali; credo però che a tanto comunque si possa arrivare interpretando correttamente l'aggettivo «urbani», nel senso che la legge vuole riferirsi – e mi auguro che anche il relatore vorrà sottolinearlo – con le parole «immobili urbani» soltanto agli immobili che siano stati accatastati o denunziati al catasto edilizio urbano, escludendo quindi quelli censiti o censibili nel catasto terreni.

Sulla scorta della legge sul condono edilizio, sarebbe stato altresì opportuno escludere dall'ambito dell'applicazione della legge le divisioni, o almeno quelle ereditarie, pur se credo che a questo risultato ugualmente possa giungersi interpretando correttamente il dettato della legge, nel senso cioè che debba trattarsi soltanto di atti costitutivi o traslativi di diritti reali e non anche di quelli dichiarativi, come sono le divisioni anche se con conguaglio. Analogo discorso varrebbe per la servitù.

Non mi sembra altresì utile, onorevole relatore, onorevole Sottosegretario (ma ad escluderlo purtroppo non possiamo arrivarci in via interpretativa), avere esteso l'obbligo della dichiarazione anche agli atti costitutivi di ipoteca; in questo caso non si verifica un trasferimento del bene, ma soltanto un'utilizzazione dello stesso e non vedo perchè questi atti debbano essere soggetti egualmente alla dichiarazione quando, ad esempio, sono stati esclusi dall'obbligo dell'allegazione della denunzia di sanatoria in sede di condono edilizio. È un appesantimento, a mio avviso, superfluo ed eccessivo che noi introduciamo nella commerciabilità del bene. Pertanto mi auguro che, se non oggi, in sede di seconda lettura da parte della Camera i diritti reali di garanzia siano espressamente esclusi dall'obbligo della dichiarazione prevista dal 4° capoverso dell'articolo 4.

Volevo ripresentare in Aula un emendamento che ho ritirato in Commissione, ma poi non l'ho fatto, che introduceva un'utile possibilità di dichiarazione tardiva; essa, ferme restando tutte le altre sanzioni, non avrebbe bloccato la commerciabilità del bene nel periodo che va dalla scadenza del termine per la dichiarazione fino a quella successiva; in pratica la legge ha bloccato la possibilità, da parte del contribuente, di commerciare l'immobile, anche se il contribuente stesso è disposto a presentare la cosiddetta dichiarazione integrativa, o meglio la denunzia tardiva, pagando tutte le sovrattasse, le sovraimposte, le pene pecuniarie, le addizionali, ed anche sottoponendosi ad eventuali sanzioni penali. Non vedo perchè escludere, per un contribuente che, sia pur tardivamente, voglia fare il proprio dovere, la possibilità di farlo. Non voglio parlare di un contribuente pentito, tuttavia credo che il diritto al pentimento, anche tributario, debba essere riconosciuto un po' a tutti. Non ho ritenuto comunque di dover ripresentare il mio emendamento, dopo averlo ritirato in Commissione, proprio per favorire la più rapida approvazione della legge.

Dico comunque, a conclusione di questa parte di trattazione sull'articolo 4, che, con le modifiche approvate in Commissione, noi possiamo dare dell'articolo 4 e, soprattutto, del comma quarto, una lettura più agevole, più comprensibile e, quindi, anche di più facile applicazione, favorendo peraltro, anche attraverso il commercio immobiliare, la possibilità di acquisizione a tassazione di quel sommerso che vogliamo appunto recuperare. E ringrazio in modo particolare il relatore, il Governo e tutta la Commissione per la comprensione che hanno dimostrato nella alquanto tormentata, a volte, discussione di questo punto.

Gli articoli dal 6 al 9 prevedono poi le modalità e i termini di applicazione del cosiddetto condono, cioè la facoltà, per il contribuente che non abbia dichiarato il reddito immobiliare dal 1983 al 1988, di mettersi in regola presentando una dichiarazione sostitutiva in aumento e assolvendo quindi al debito tributario con il pagamento dell'aliquota marginale, che è stato opportuno mantenere, relativa all'anno di riferimento, cioè all'anno di competenza; sarebbe stato, a mio avviso, ultroneo pretendere di applicare ad un'imposta dovuta, ad esempio, per il 1986 l'aliquota dell'anno 1988, però è giusto che si paghi l'aliquota marginale, cioè l'aliquota più alta che il contribuente dovrebbe scontare.

L'articolo 8 prevede poi il controllo da parte degli uffici finanziari delle dichiarazioni sostitutive in aumento. A questo propostio, mi auguro che tali controlli avvengano in termini ragionevoli; il provvedimento parla di un anno.

Non so se questo sarà possibile, ma comunque mi auguro che l'amministrazione finanziaria si attrezzi in modo da poter esaminare in tempi ragionevolmente brevi le dichiarazioni sostitutive, pretendere le eventuali maggiori somme dovute e quindi passare alla riscossione anche di quanto non spontaneamente versato.

Valida e pregevole mi sembra la disposizione dell'articolo 9, su cui la Commissione non è intervenuta. Esso dispone la non applicazione delle pene pecuniarie (sanzioni amministrative e soprattasse) e ciò costituirà – mi auguro – un valido contributo ad incentivare le autodenunce da parte dei contribuenti in difetto.

Infine, è opportuna anche la disposizione del secondo comma dell'articolo 9, che esclude la possibilità di utilizzare la dichiarazione sostitutiva ai fini del rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni edilizie, anche in sanatoria. Non era giusto nè possibile confondere i due momenti diversi, quello fiscale da un lato e quello giuridico dall'altro. D'altra parte, tutti sapete bene che l'adempimento fiscale non costituisce titolo per l'affermazione del diritto di proprietà o per la titolarità di altro diritto reale abilitante al rilascio della concessione edilizia.

Gli articoli 10 e 11 si occupano della tassazione dei terreni, stabilendo nuove modalità per l'adeguamento delle tariffe catastali. A questo proposito la Commissione ha introdotto alcune modifiche, in modo particolare per quanto riguarda in consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario, con una norma di carattere interpretativo che ha trovato pienamente consenziente anche il Gruppo della Democrazia cristiana.

In conclusione, signor Presidente, desidero sottolineare ancora come questo strumento legislativo, se verrà correttamente adoperato e soprattutto se il Governo, onorevole Sottosegretario, approntera tutti i mezzi tecnici ed anche umani, cioè di personale, necessari per la sua corretta applicazione, possa dare un valido contributo all'attuazione di quei princìpi di giustizia fiscale e di sottoposizione universale all'imposizione tributaria che noi sentiamo sempre più rispondenti alla coscienza giuridica ed etica del paese. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

RUFFINO, *relatore*. Signor Presidente, nella mia brevissima replica desidero ringraziare i senatori De Cinque e Garofalo per i loro interventi ed il contributo che hanno fornito al dibattito.

Il senatore De Cinque ha espresso la sua adesione al provvedimento, di cui ha sottolineato l'importanza e l'utilità richiamando soprattutto una considerazione che è opportuno ribadire ancora. Il provvedimento in esame rientra nella più complessiva manovra di carattere economico che il Governo attraverso vari provvedimenti ha posto in essere; provvedimenti che non sempre sono stati giustamente compresi dall'opinione pubblica, ma che rientrano in una manovra complessiva volta, sì, a consentire maggiori entrate allo Stato, ma soprattutto a dare equilibrio fiscale e maggiore equità fiscale e sociale alla esazione delle imposte. Si tratta di un obiettivo difficile da conseguire, ma credo che il Governo si sia mosso correttamente su questa impostazione.

Al senatore Garofalo, che ha fatto alcune osservazioni critiche, argomentandole anche con acutezza e con intelligenza, devo dire che, nonostante tali argomentazioni, riesce difficile motivare un voto di contrarietà ad un provvedimento che – lo stesso senatore Garofalo lo riconosce – ripete alla lettera le impostazioni del Gruppo comunista. Detto questo, è difficile poi motivare un voto contrario con il richiamo ad altri provvedimenti di carattere fiscale (quale quello del *ticket* sanitario) sui quali, ad avviso del relatore, si è impostata demagogicamente una reazione del tutto sproporzionata ed eccessiva all'entità di quell'intervento che ha già dato e sta dando risultati obiettivamente positivi.

Basterebbe pensare che è diminuito il carico di lavoro dei lavoratori del 35-40 per cento, che sono diminuite le degenze negli ospedali, che sono diminuite in modo notevole le prestazioni diagnostiche, per considerare che il provvedimento appare opportuno e valido. Ho detto queste cose per rispondere alle osservazioni del collega Garofalo.

Passo a svolgere un'ultima considerazione. Questo provvedimento, oltre ad inserirsi nella più complessiva manovra economica del Governo, costituisce una premessa indispensabile per arrivare alla effettiva autonomia impositiva degli enti locali. Nei giorni scorsi al Senato abbiamo approvato l'imposta comunale sulle arti e professioni, che costituisce un primo passo in questa direzione. Io credo che la riorganizzazione del sistema catastale degli uffici tecnici erariali e l'automatizzazione che viene fornita attraverso le conservatorie dei registri immobiliari dovranno consentire al paese di avere un quadro della situazione degli immobili, sia dei fabbricati che dei terreni, molto chiaro, trasparente e valido. È su questo settore che dovrà affermarsi in modo preminente l'autonomia impositiva degli enti locali.

Ho già avuto modo di dire in altre circostanze che l'ente locale, per difficoltà di carattere strutturale, dopo che è stata abolita l'imposta di famiglia, è l'ente che tassa ma non incassa e quindi è l'ente che ha maggiori difficoltà ad essere l'esattore delle imposte. Esso può essere l'esattore delle imposte soltanto nella misura in cui vi sia un quadro di riferimento certo dei riscontri obiettivi e questo quadro di riferimento certo e questi riscontri obiettivi possono essere dati da un catasto che si sta rinnovando, da uffici tecnici erariali che si stanno modernizzando e da conservatorie dei registri immobiliari che si stanno automatizzando. Ecco che, attraverso questi riscontri certi ed obiettivi, gli uffici locali potranno avere quella autonomia impositiva che tutti auspichiamo.

Rinnovo quindi l'invito all'Assemblea ad approvare speditamente il disegno di legge al nostro esame. (*Applausi dl centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, onorevoli senatori, voglio innanzitutto formulare un ringraziamento non soltanto rituale, ma sentito e convinto al relatore, senatore Ruffino, e a tutti i componenti della Commissione finanze e tesoro di questo ramo del Parlamento per il lavoro attento e approfondito, anche se compiuto in condizioni difficili, che è stato svolto per portare celermente all'approvazione dell'Aula questo provvedimento che, come è stato sottolineato, non può essere considerato fine a se stesso. Esso rappresenta, infatti, una parte della complessiva manovra che il Governo sta faticosamente realizzando nel

tentativo, che noi speriamo abbia successo, di far sì che si possa pervenire al recupero di ulteriore base imponibile per assicurare nuove risorse, non attraverso aggravi ulteriori, ma con un forte recupero di fasce di evasione ed elusione.

Questo provvedimento ha però anche altri obiettivi che mi sembrano importanti e da sottolineare, come quello testè ricordato dal relatore: quello cioè di stabilire un rapporto più intenso e più stretto tra due «pezzi» dello Stato, l'amministrazione centrale dello Stato – l'amministrazione finanziaria in questo caso – e gli enti locali. Come amministrazione finanziaria, stiamo compiendo un grande sforzo di modernizzazione e di automazione; una grande massa di dati sta affluendo attraverso l'automazione del catasto e delle conservatorie dei registri immobiliari. Attraverso questo provvedimento, quindi, si realizzerà la possibilità di intreccio di dati tra amministrazione finanziaria e comuni. Si stabilisce una sorta di incrocio per consentire, da un lato, ai comuni di utilizzare la massa di informazioni a disposizione dell'amministrazione finanziaria, dall'altro, all'amministrazione finanziaria di giovarsi di una collaborazione attiva degli enti locali per il recupero del sommerso nel settore immobiliare con quei dati preoccupanti che citava il relatore all'inizio della seduta odierna. C'è un terzo obiettivo che mi pare non secondario: tutto questo sforzo di automazione e modernizzazione, di recupero di base imponibile, della possibilità di far emergere tutto ciò che è sommerso nel settore immobiliare, deve essere la precondizione necessaria per arrivare a quell'obiettivo che ci si è posti di una reale autonomia impositiva dei comuni.

Non ripeterò e non sottolineerò in particolare i singoli punti e obiettivi del provvedimento, abbondantemente illustrati; voglio semplicemente sottolineare come anche attraverso l'intenso lavoro e apporto della Commissione di questi giorni il provvedimento esca con una caratterizzazione più netta, sicuramente migliorato (qui sta il senso di questo ringraziamento non formale, ma sostanziale). Ciò consentirà al Governo di avere uno strumento che certamente darà risultati positivi. In questo quadro si colloca il dibattito che si è svolto in Commissione per coinvolgere anche sotto il profilo finanziario gli enti locali in questo provvedimento.

In Commissione si è affrontato il problema di commisurare, per esempio, la compartecipazione dei comuni a quanto di sommerso dovesse venir fuori attraverso questo provvedimento, ma questo destava una proccupazione che il Governo non ha potuto non riconoscere come fondata e legittima, cioè quella di favorire sostanzialmente i comuni nei quali era stato consentito un maggior abusivismo. Da qui la scelta di coinvolgere i comuni sotto il profilo della compartecipazione finanziaria (quindi attraverso la utilizzazione di una parte degli introiti di questo provvedimento), ma immaginando una ripartizione per così dire capitaria, per classi, tra i diversi comuni in modo che anche e soprattutto i comuni, dove l'attività degli amministratori locali è stata più intensa, attiva e attenta nel riscontro, nel controllo e nel porre un freno all'abusivismo edilizio, possano avere una compartecipazione. Da qui anche la preoccupazione della Commissione, nell'emendamento che è stato approvato, di riconoscere ai comuni il ritorno di somme spese per finalità che non potessero andare oltre gli obiettivi specifici di questa finalità; da qui la scelta di consentire delle assunzioni temporanee e limitate a non più di tre mesi, o delle convenzioni con professionisti esterni, ma con l'obiettivo limitato di non incoraggiare

l'espansione della spesa degli enti locali, semmai di finalizzarla tassativamente agli obiettivi previsti dalla legge.

Riteniamo che questo incrocio di dati sarà estremamente utile e farà emergere molte unità immobiliari sulle quali attualmente non vengono pagate le imposte. Riteniamo di dover ringraziare la Commissione per l'affinamento, l'approfondimento in ordine al punto forse più delicato della legge costituito dall'articolo 4 che prevedeva la nullità degli atti. Riteniamo che certamente la scelta di immaginare una comminatoria di nullità sia ardita sotto il profilo giuridico, coraggiosa e forte perchè indiscutibilmente la comminatoria di nullità è un deterrente molto grave per quanto attiene anche alla libertà contrattuale. Tuttavia, senza un deterrente forte, probabilmente l'obiettivo che ci si poneva, che era appunto quello di rendere di fatto non commerciabili le unità immobiliari non dichiarate al fisco, non poteva essere conseguito.

Comunque, in sede di Commissione si è affinato questo principio e si è quindi voluto dare più rilevanza alla mancanza della dichiarazione, per cui la nullità è correlata alla mancanza di quest'ultima, piuttosto che essere prevista *in re ipsa*, il che probabilmente avrebbe finito per penalizzare l'acquirente in buona fede rispetto a colui il quale, invece, in mala fede, poteva avere procurato guai a terzi.

Riteniamo che tale formulazione, anche se più attenuata, raggiunge sicuramente meglio l'obiettivo e comunque certamente si preoccupa della posizione del contraente più debole.

Non riteniamo invece di poter condividere la critica aspra che è stata mossa per l'altra parte del provvedimento riguardante la determinazione dei redditi dei terreni interessati da variazione di colture. In effetti, il Governo aveva aderito ad una iniziativa che veniva dalle opposizioni, cioè alla modifica introdotta nel decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, e precisamente all'articolo 11-*bis*, che prevedeva la possibilità di autodichiarazione da parte dei contribuenti in relazione alla variazione delle colture e quindi consentiva la nuova catastazione in base a questa dichiarazione. Questo principio, inserito nell'articolo 11-*bis* del decreto-legge n. 70 in sede di conversione, ha creato difficoltà di carattere tecnico. Di fronte all'imminenza della dichiarazione dei redditi, e quindi all'incertezza che questo ha determinato e determina in molti contribuenti, il presente provvedimento, da un lato, semplifica il meccanismo, passando al sistema delle medie, che può essere più facilmente utilizzato dai contribuenti, dall'altro, dà un termine ulteriore ai contribuenti che vogliono mettersi in regola dichiarando i cambiamenti di colture, dando il tempo per poter individuare i meccanismi previsti.

Certamente, questo comporta una perdita di gettito, ma vorrei far presente – come ho detto ieri sera in Commissione – che si tratta di una perdita di gettito presunto, cioè fa venire meno un'ipotesi di previsione di gettito, in parte demagogica, perchè non confermata da dati concreti e che avrebbe potuto determinare contenzioso poichè manca la necessaria chiarezza delle norme. È per tali ragioni che abbiamo preferito rinviare nell'anno successivo.

Infine, vorrei fare un'ultima comunicazione in ordine allo sforzo che in correlazione con questi provvedimenti l'Amministrazione finanziaria sta facendo per l'ammodernamento del catasto. Si parla molto dell'arretratezza di quest'ultimo e senza dubbio il catasto italiano è in uno stato di grave

arretratezza. Tuttavia, grazie alla legge n. 66 dell'11 marzo 1988, che ha stanziato risorse finanziarie cospicue a favore di questa operazione, l'aggiornamento del catasto procede rapidamente. Vorrei pertanto comunicare quanto è in atto: per quanto concerne il catasto dei terreni, sono stati attivati 42 uffici; nel corso di quest'anno ne saranno attivati – anzi, alcuni sono già stati attivati – 25; nel 1990 ne saranno attivati altri 26, per un totale quindi di 93. Pertanto l'operazione di automazione del catasto terreni sarà completata entro il 1990.

È stata inoltre prevista la modifica che consente, per le informazioni di tipo geometrico, l'attuazione del catasto numerico e vi è un impegnativo programma per quanto riguarda la cartografia catastale.

Per quanto concerne il catasto fabbricati, per il quale si è cominciato con maggior ritardo, sono già stati automatizzati 13 uffici. Nel corso di quest'anno ne saranno automatizzati 36 e nel 1990 altri 44.

Esiste l'arretrato di cui parlava anche il relatore che riguarda 8 milioni di pratiche di dichiarazioni di nuove unità immobiliari e 5.500 denunce di variazione. Per far fronte a questo enorme arretrato è stato approvato un progetto finalizzato con l'articolo 11 del decreto-legge n. 70 del 14 marzo 1988 che prima ho citato, il quale consente la semplificazione delle operazioni di accertamento e di classamento anche senza sopralluogo. Tale progetto finalizzato consentirà la definizione di circa 3 milioni di pratiche nei prossimi due anni, mentre per quanto riguarda gli altri 5 milioni, esse potranno essere immesse nel nuovo sistema informatico, dal momento che, in base alla legge n. 17 del 1985, le denunce sono state compilate con modelli atti alla trattazione automatica.

Ho voluto riferire queste cose proprio per sottolineare lo sforzo grande dell'amministrazione la quale nel contempo si preoccupa di rendere comunicanti e di non lasciare separati, come erano fino a ieri, i dati appartenenti a due settori della stessa amministrazione, quali sono appunto l'amministrazione del catasto e le conservatorie dei registri immobiliari.

Credo, quindi, di poter concludere dicendo che l'approvazione del provvedimento è un passo avanti nella realizzazione del programma di Governo, poichè consente di raggiungere l'obiettivo di quella maggiore giustizia fiscale che appunto era tra gli obiettivi fondamentali del Governo. Non mi rimane che ringraziare ancora una volta il relatore e la Commissione per la collaborazione. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 28 marzo 1989, n. 112, recante disposizioni per gli accertamenti dei redditi dei fabbricati e per la presentazione di dichiarazioni sostitutive, nonchè per la determinazione dei redditi dei terreni interessati da variazioni di colture non allibrate in catasto.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Ricordo che il testo degli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge è il seguente:

CAPO I.

ACCERTAMENTI PARZIALI DEI REDDITI DI FABBRICATI E PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Articolo 1.

1. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette, sulla base di dati trasmessi dal sistema informativo del Ministero delle finanze, qualora risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di un reddito di fabbricati non dichiarato o di ammontare maggiore di quello dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile, provvedono ad accertare tale reddito o maggior reddito secondo le disposizioni degli articoli seguenti e senza pregiudizio per l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. La disposizione del comma 1 si applica altresì sulla base dei dati che verranno trasmessi dagli uffici tecnici erariali relativamente al reddito dei fabbricati censiti anche mediante procedure di accatastamento automatico successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 2.

1. Per l'accertamento parziale previsto dall'articolo 1 la segnalazione dei dati conseguenti al controllo incrociato tra dichiarazioni dei redditi, atti e contratti soggetti a registrazione ai fini delle imposte sui trasferimenti ed elementi catastali è effettuata mediante l'utilizzo del sistema informativo del Ministero delle finanze.

2. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette, acquisite le segnalazioni dei dati, inviano a mezzo del servizio postale ai contribuenti una richiesta di chiarimenti, da fornire per iscritto entro quarantacinque giorni, e provvedono all'accertamento parziale salvo che dagli elementi forniti risulti che il nominativo indicato non corrisponde al soggetto passivo ovvero che l'immobile non produce reddito o che compete una esenzione o una agevolazione.

Articolo 3.

1. Agli accertamenti parziali previsti nell'articolo 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1982, n. 309. Gli accertamenti sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi anche a mezzo del servizio postale ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890.

2. Gli avvisi di accertamento devono recare l'indicazione del reddito

imponibile dichiarato e accertato, della imposta o maggiore imposta accertata, delle sanzioni applicate e devono essere motivati in relazione agli elementi acquisiti dall'ufficio per effetto delle disposizioni recate dagli articoli 1 e 2.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge. Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 4.

1. Il Ministero delle finanze, mediante procedure automatizzate di elaborazioni dei dati, provvede alla formazione di elenchi nei quali vengono indicate per comune, via e numero civico, le unità immobiliari i cui redditi di fabbricati sono stati dichiarati nelle dichiarazioni annuali dei redditi presentate per l'anno 1983, nonchè le unità che, pur non risultando dalle predette dichiarazioni, sono state individuate a seguito delle procedure di incrocio di cui all'articolo 2 e quelle per le quali sono state presentate denunce di accatastamento successivamente al 31 dicembre 1983. Gli elenchi devono essere inviati, anche in più volte a partire dal 1° aprile 1990, ai comuni in cui sono ubicate le unità, utilizzando supporti cartacei o magnetici.

2. I comuni provvedono, entro sei mesi dal ricevimento, ad indicare agli uffici tecnici erariali competenti le unità immobiliari esistenti nel territorio comunale, non comprese in ciascuno degli elenchi di cui al comma 1. Gli uffici tecnici erariali provvedono, se necessario d'intesa con le conservatorie dei registri immobiliari, all'identificazione dei possessori nell'anno di riferimento, segnalandone i nominativi e la rendita catastale agli uffici distrettuali delle imposte dirette.

3. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette inviano a mezzo del servizio postale ai contribuenti una richiesta di chiarimenti, da fornire per iscritto entro quarantacinque giorni; gli uffici provvedono ai sensi degli articoli 1 e 3 salvo che dagli elementi forniti a chiarimento risulti che il nominativo indicato non corrisponde al soggetto passivo ovvero che l'immobile non produce reddito o che compete una esenzione o agevolazione.

4. Gli atti pubblici tra vivi, formati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, di trasferimento della proprietà di unità immobiliari urbane o di costituzione o trasferimento di diritti reali sulle stesse, devono contenere, a pena di nullità, la dichiarazione della parte, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulta che il reddito dell'immobile è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto alla data dell'atto, ovvero l'indicazione del motivo per cui lo stesso non doveva essere oggetto di dichiarazione.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Al comma 1 sostituire le parole:* «dal 1° aprile 1990» *con le altre:* «dal 1° gennaio 1990».

4.1 LA COMMISSIONE

*Al comma 2, dopo le parole:* «la rendita catastale» *aggiungere le seguenti:* «effettiva o presunta».

4.2 LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 2 inserire il seguente*:

«2-*bis*. Il 50 per cento del gettito, stimato in 805 miliardi, derivante dall'applicazione del presente decreto, è assegnato ai comuni. Di detta quota il 70 per cento è direttamente attribuito al comune in cui è ubicato l'immobile. Il 30 per cento va ad incrementare il fondo perequativo della finanza locale, di pertinenza dei comuni, e viene attribuito secondo i criteri fissati dalle lettere *b*) e *c*) del comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66».

4.6 VETERE, BRINA, BERTOLDI, CANNATA, GAROFALO, POLLINI, VITALE

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-*bis*. Il 10 per cento dei proventi derivanti dal presente decreto sarà assegnato, con decreto del Ministro delle finanze, sentita l'Associazione nazionale comuni d'Italia, a tutti i comuni, in base a criteri e parametri prestabiliti con il decreto stesso.

2-*ter*. In deroga alle disposizioni vigenti i comuni possono essere autorizzati, in base a criteri generali stabiliti dal Ministro delle finanze sentita l'Associazione nazionale comuni d'Italia, ad assumere, nell'ambito temporale previsto nel comma 2, con contratto a tempo determinato di durata non superiore a 3 mesi, personale apposito per il censimento degli immobili qualora non siano in grado di provvedere con personale proprio, ovvero ad avvalersi di professionisti esterni».

4.3 LA COMMISSIONE

*Sostituire il comma 4 con il seguente*:

«4. Gli atti pubblici tra vivi e le scritture private autenticate di trasferimento della proprietà di unità immobiliari urbane o di costituzione o trasferimento di diritti reali sulle stesse, con esclusione di quelli relativi a parti comuni condominiali di immobili urbani, devono contenere, o avere allegata, la dichiarazione della parte o del suo rappresentante legale o volontario, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti che il reddito fondiario dell'immobile è stato dichiarato nella sua ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto alla data dell'atto, ovvero l'indicazione del motivo per cui lo stesso non è stato, in tutto o in parte, dichiarato. In questo caso, il pubblico ufficiale dovrà trasmettere copia in carta libera dell'atto o della scrittura privata autenticata, entro 60 giorni dalla registrazione, all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette del luogo del domicilio fiscale dichiarato dalla parte. Tale trasmissione tiene luogo anche del rapporto di cui all'articolo 2 del codice di procedura penale».

4.4 LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti*:

«4-*bis*. L'omissione della dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, prevista nel comma 4, è causa di nullità dell'atto.

4-*ter*. Per gli atti formati o autenticati fino al 30 novembre 1989, la parte che abbia omesso o non regolarmente denunciato il reddito dell'immobile nell'ultima dichiarazione per la quale i termini per la presentazione siano scaduti alla data dell'atto, dovrà rendere nello stesso la dichiarazione di cui al precedente comma 4 e potrà presentare la dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6 del presente decreto.

4-*quater*. I conservatori dei registri immobiliari, devono segnalare al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette, entro trenta giorni dall'esecuzione delle relative formalità richieste, i provvedimenti giudiziari aventi i medesimi effetti degli atti indicati nel precedente comma 4, nonchè le sentenze dichiarative relative all'accertamento della proprietà o di altri diritti reali».

4.5 LA COMMISSIONE

Se ho ben capito, il relatore ha già illustrato tutti gli emendamenti della Commissione nel corso della sua relazione.

RUFFINO, *relatore*. È così, signor Presidente.

GAROFALO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, noi sosterremo questo emendamento perchè ci sembra opportuna la sostituzione della data del 1° aprile 1990 con quella del 1° gennaio 1990. Ciò consentirà un avvio più celere delle operazioni di accertamento sugli immobili che è un risultato importante e positivo. Si tratta di un nostro emendamento accolto dalla Commissione, sul quale, quindi, non possiamo che esprimere il nostro consenso anche in Aula.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 4.1.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il mio parere è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 4.2.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.2.

GAROFALO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Anche noi siamo favorevoli all'approvazione di questo emendamento che del resto è in parte frutto di una nostra proposta. In effetti, il testo originariamente proposto dal Governo prevedeva un riferimento alla rendita catastale anche per immobili che, non risultando al catasto, non potevano essere misurati attraverso la rendita catastale già accertata. Di qui la proposta di inserire le parole «effettiva o presunta» che meglio risponde ai fini della normativa.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Invito i presentatori ad illustrare l'emendamento 4.6.

GAROFALO. Questo emendamento potrebbe, a nostro parere, caratterizzare in modo assai più completo il provvedimento che stiamo discutendo.

Con l'emendamento 4.6 proponiamo che il 50 per cento del gettito dell'intero decreto, stimato in 805 miliardi, venga assegnato ai comuni. Proponiamo inoltre che di tale quota il 70 per cento venga attribuito direttamente ai comuni in cui è ubicato l'immobile ed il rimanente 30 per cento vada ad incrementare il fondo perequativo della finanza locale, di pertinenza dei comuni, venendo poi attribuito secondo i criteri fissati dalle lettere *b*) e *c*) del comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66.

Pensiamo che, se questo emendamento venisse approvato, cambierebbe il carattere del provvedimento al nostro esame e potremmo ritirare una parte delle critiche che allo stesso rivolgiamo e che attualmente riteniamo motivate. Infatti tale modifica potrebbe garantire non l'autonomia impositiva dei comuni – risultato che non è possibile raggiungere in questo decreto – quanto semmai l'invio di un segnale politico chiaro circa l'intenzione di marciare in questa direzione, fondando sulla tassazione degli immobili l'autonomia impositiva dei comuni, come d'altra parte tutti i Gruppi politici hanno detto di voler fare nel corso della recente discussione del decreto sull'autonomia impositiva degli Enti Locali.

In Commissione si è discusso sulla nostra proposta ed i colleghi della maggioranza hanno preferito optare per un'altra soluzione. Abbiamo ritenuto giusto presentare nuovamente in Aula l'emendamento e chiediamo ai colleghi della maggioranza ed al Governo di riflettere sullo stesso: esso sarebbe in grado di mutare le caratteristiche dell'intero decreto, dandogli una compiutezza che ne farebbe non solo uno strumento di allargamento della base imponibile ma anche un passo verso la riforma dell'autonomia impositiva dei comuni. Questi sono i motivi per i quali chiediamo ai colleghi ed al Governo di non liquidare con facilità la nostra proposta e di riflettere.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

RUFFINO, *relatore*. L'argomento sollevato dall'emendamento presentato dai colleghi comunisti è stato oggetto di ampia ed approfondita discussione in Commissione. A larga maggioranza si è pervenuti alla decisione di respingerlo in quanto esso è stato ricompreso nell'emendamento che la Commissione sottopone all'esame dell'Aula con il quale si prevede l'inserimento dei commi 2-*bis* e 2-*ter*.

A questo proposito, onorevole Presidente, per non intervenire successivamente colgo l'occasione per evidenziare la necessità che nell'emendamento 4.3 il 2-*bis* diventi 2-*ter* e viceversa. Spiego brevissimamente le ragioni di questa proposta.

Con il comma 2-*bis* abbiamo dato la facoltà ai comuni di derogare alle disposizioni vigenti per utilizzare con contratto a tempo determinato, non superiore a tre mesi, personale apposito per il censimento degli immobili, qualora i comuni non siano in grado di provvedere con personale proprio; oppure di avvalersi di professionisti esterni.

Con il comma 2-*bis* abbiamo previsto che «il 10 per cento dei proventi derivanti dal presente decreto sarà assegnato, con decreto del Ministro delle finanze, sentita l'Associazione nazionale comuni d'Italia, a tutti i comuni, in base a criteri e parametri prestabiliti con il decreto stesso». In definitiva si è affacciata l'ipotesi che di fronte ad un gettito previsto di 2.010 miliardi per il 1989, il 10 per cento di tale gettito, pari ad un importo superiore ai 200 miliardi, sia destinato agli enti locali. La maggioranza della Commissione ritiene con questa norma di aver affrontato in modo compiuto ed appropriato un corretto rapporto tra Stato, Governo, Parlamento da una parte ed enti locali dall'altra, assegnando a questi ultimi il 10 per cento dei proventi.

Abbiamo detto e lo ripetiamo che questo è il primo passo per una riforma più organica dell'autonomia impositiva dei comuni ed è per questa ragione che inviterei caldamente i colleghi del Gruppo comunista a ritirare l'emendamento 4.6, ricordando loro che un emendamento analogo – prima che si giungesse, con l'equilibrio cui ho accennato, a destinare il 10 per cento dei proventi agli enti locali – era stato presentato anche da alcuni colleghi del Gruppo della Democrazia cristiana. L'intervento del senatore Triglia, presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia, ha consentito di pervenire a quell'equilibrio previsto dagli emendamenti che considero già illustrati.

Per questa ragione esprimo parere contrario sull'emendamento presentato dal Gruppo comunista.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, il Governo condivide il parere del relatore e quindi si associa all'invito da lui rivolto ai presentatori a ritirare l'emendamento 4.6, proprio in considerazione dello sforzo che è stato compiuto in Commissione per arrivare ad una soluzione mediana (che non può contentare tutti al cento per cento) ma che ci sembra la più ragionevole.

In subordine, qualora l'invito non fosse accolto, il parere del Governo sarebbe contrario.

PRESIDENTE. Senatore Bertoldi, ella ha ascoltato l'invito del relatore e del rappresentante del Governo in ordine al ritiro dell'emendamento 4.6. Intende accettarlo?

BERTOLDI. Non possiamo accettare il sollecito venutoci dal relatore e dal rappresentante del Governo, perchè riteniamo anzitutto che la presentazione di questo emendamento abbia anche una caratteristica di provocazione nei confronti del provvedimento. Tuttavia è indubbio che abbia caratteristiche completamente diverse dagli emendamenti presentati dalla Commissione, che sottendono il bisogno di venire incontro ad una spesa reale che gli enti locali sosterranno per fare un censimento degli immobili che ci auguriamo il più completo possibile e che consenta l'accelerazione e l'aggiornamento del catasto edilizio urbano.

È certo che questo provvedimento pone i comuni nella necessità di sostenere una spesa concreta, che può essere anche rilevante a seconda della consistenza della situazione in cui si viene a trovare il patrimonio immobiliare dei singoli comuni. Quindi è giusto che lo stesso provvedimento venga incontro a queste spese e consenta ai comuni in via assolutamente eccezionale – con l'emendamento presentato dalla Commissione – di assumere per un periodo non superiore a tre mesi personale addetto a questo censimento, oppure di addivenire ad accordi o convenzioni con professionisti affinchè il censimento stesso possa essere realizzato entro i sei mesi previsti.

Ma questo è un problema diverso rispetto a quello proposto dal nostro emendamento il quale, insisto a dire, ha anche il carattere di una benefica provocazione, perchè dovremmo pur arrivare al coinvolgimento dei comuni, anche se per ora su un gettito limitato (perchè quando entrerà a regime questo gettito sarà ridotto a 500 miliardi dopo il 1991), a quel decentramento del sistema impositivo fiscale che è necessario per saldare quella rottura che si è verificata tra il cittadino contribuente, che reclama ed ha bisogno di servizi e l'ente locale che non dispone di fondi e può costruire questi servizi unicamente coinvolgendo la responsabilità concreta, immediata del cittadino contribuente.

Ecco quindi che la nostra provocazione di anticipare con l'emendamento una parte delle risorse disponibili con questo provvedimento fa compiere un salto di qualità ad esso, consentendo agli enti locali di poter utilizzare immediatamente una parte delle risorse che possono derivare da un tipo di materia imponibile non sconosciuta ma già conosciuta, che finora è rimasta occultata, senza rendere all'erario alcuna contribuzione.

Questa è la motivazione profondamente diversa del nostro emendamento, e chiedo su questo un voto favorevole dei colleghi senatori perchè ciò consentirebbe di riacquistare tasselli preziosi all'interno di un provvedimento su cui abbiamo un giudizio severo e negativo per l'improvvisazione e che altrimenti si ridurrebbe ancora una volta alla mera operazione di rastrellamento occasionale di risorse che il Governo ci propone.

Questa è la ragione per cui non intendiamo ritirare l'emendamento e chiediamo ancora ai colleghi senatori un'attenzione sufficiente a far decidere per un voto favorevole; si tratta di arricchire, tutto sommato, una proposta che proviene dal Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.6, presentato dal senatore Vetere e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 4.3, presentato dalla Commissione, con la proposta del relatore di invertire i due commi, cioè di mettere il comma 2-*bis* al posto del 2-*ter* e viceversa.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.3.

GAROFALO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, noi consideriamo l'emendamento 4.3 un passo in avanti rispetto al testo che era stato presentato originariamente dal Governo, perchè quel testo, come i colleghi sanno assai bene, non solo prevedeva una sostanziale esclusione dei comuni da qualsiasi beneficio che poteva venire dal decreto, ma prevedeva addirittura che per i comuni non ci fosse nemmeno un minimo di rimborso spese per l'attività che il decreto chiedeva ai comuni stessi di esplicare nell'accertamento degli immobili ricadenti sul proprio territorio.

Tuttavia, signor Presidente, questo emendamento dà una risposta molto parziale solo ad uno dei problemi che erano sul tappeto. Dà un minimo di risposta alla questione della operatività dei comuni, riconoscendo agli stessi una copertura delle spese che essi dovranno effettuare ed un minimo di possibilità, laddove fosse necessario, di assumere personale qualora il personale di cui essi già dispongono non fosse in grado di effettuare gli accertamenti. L'emendamento però risponde soltanto a questa necessità, non al problema principale che, per la verità, hanno riconosciuto vero e fondato gli stessi colleghi della maggioranza nella discussione svolta in Commissione. È necessario fare in modo che i comuni partecipino in modo impegnato all'accertamento, cosa che secondo noi si può attuare solamente se c'è una compartecipazione dei comuni almeno agli utili che derivano dall'attività dei comuni stessi. Secondo noi, non risolvere questo problema – che resta – fa compiere un errore anche dal punto di vista delle possibilità di gettito che il decreto-legge è in condizione di assicurare.

Infatti, un conto è se i comuni trarranno qualche vantaggio dagli accertamenti che dovranno compiere, e allora saranno anche stimolati a farli; un conto è se i comuni non trarranno alcun vantaggio. In questo caso noi pensiamo che l'impegno dei comuni possa essere molto minore e che quindi alla fine possa essere molto minore il gettito che l'insieme del provvedimento produrrà per le casse dello Stato.

Questo è il motivo per cui noi, pur apprezzando il passo in avanti che l'emendamento in esame ha rappresentato e rappresenta rispetto al testo del Governo, tuttavia non possiamo votare a favore. Anche se la maggioranza ha respinto l'emendamento che noi consideravamo principale, che prevedeva la

compartecipazione al 50 per cento dei comuni all'intero gettito del decreto, noi proponiamo ancora un emendamento che propone di destinare ai comuni almeno il 50 per cento di quella parte che deriva proprio dall'attività dei comuni stessi. Queste sono le ragioni per cui noi voteremo contro l'emendamento in esame, pur apprezzando – ripeto – il passo in avanti che esso ha segnato rispetto al testo presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dalla Commissione, con l'inversione tra i due commi indicata dal relatore.

**È approvato.**

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 4.4.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

GAROFALO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, questo emendamento proposto dalla Commissione è il frutto di una discussione molto impegnata e molto tormentata. In effetti il testo primitivo del Governo era caratterizzato dall'introduzione di una novità che a noi sembrava e sembra ancora, tutto sommato, una delle più positive del decreto stesso. Nel testo del Governo si introduceva infatti la nullità degli atti di compravendita di immobili che non fossero accompagnati da una dichiarazione nella quale il proprietario dell'immobile stesso dichiarava appunto di aver pagato le imposte sul reddito del fabbricato che voleva vendere.

Su questo aspetto del provvedimento vi è stata una discussione – come dicevo – assai lunga e tormentata, che partiva anche da ragioni obiettive, ossia dalla necessità di non creare nè fastidi nè danni al terzo. Questi, entrando nel contratto di vendita, poteva ricevere un danno da una dichiarazione mendace o dalla mancanza della dichiarazione o ancora dalla nullità che la mancanza di dichiarazione provocava all'atto stesso di compravendita. Tuttavia, alla fine è sembrato a tutti – e noi lo abbiamo fortemente sostenuto – che bisognava in qualche modo mantenere il deterrente della nullità dell'atto, considerandolo appunto come la misura principale per incitare (facendo dipendere la possibilità della vendita dell'immobile dalla dichiarazione sostitutiva) chi non aveva dichiarato il reddito dell'immobile a farlo per poter avere appunto la disponibilità di poterlo alienare.

Il testo complessivo, risultato dalla discussione svolta in sede di Commissione, ci sembra accettabile, e ha mantenuto questo carattere che a noi sembrava fondamentale.

Questo è il motivo per cui il testo dell'emendamento ora al nostro esame può ricevere il nostro voto positivo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.4, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 4.5.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

GAROFALO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, in merito all'emendamento 4.5 si è fatta, anche attraverso la discussione svolta in Commissione, una modifica migliorativa del testo inizialmente presentato dal Governo. Si è creato un dispositivo per cui il testo è stato migliorato e si è data una maggior chiarezza e un maggior ordine al testo stesso.

Per tali ragioni, ritenendo che si sia fatto un buon lavoro, l'emendamento 4.5, presentato dalla Commissione, può avere anche il nostro assenso.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.5, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Ricordo che il testo dell'articolo 5 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 5.

1. Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabilite le modalità per la predisposizione automatica delle richieste di chiarimenti, per la trasmissione degli elenchi ai comuni e dei dati tra gli uffici e per la convalidazione dei dati trasmessi agli uffici distrettuali delle imposte dirette ai fini dell'accertamento parziale nonchè per la conservazione dei dati su supporto magnetico.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente*:

«Art. 5-*bis*

1. Alla domanda inoltrata al comune, diretta ad ottenere il rilascio dei certificati di agibilità e di abitabilità delle singole unità immobiliari dei

fabbricati, deve essere allegata copia autenticata della ricevuta della denuncia di accatastamento rilasciata dall'Ufficio tecnico erariale competente per territorio. In caso di mancanza della suddetta ricevuta il comune non procede al rilascio dei certificati richiesti.»

5.0.1 LA COMMISSIONE

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

BERTOLDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOLDI. Signor Presidente, onorevoli senatori, l'emendamento presentato dalla Commissione accoglie praticamente una nostra proposta modificativa che ha alla base una motivazione molto esplicita e chiara: noi intendiamo che le informazioni disperse, ma preziose, all'interno di molti centri autonomi, in cui si organizza l'amministrazione pubblica, possano consentire un'accelerazione ed un aggiornamento dello strumento edilizio urbano, che per noi è una parte irrinunciabile dell'anagrafe tributaria. Per questa ragione abbiamo avvertito la necessità che quando i comuni ordinati rilasciano il certificato di agibilità e di abitabilità debbano richiedere al costruttore o al singolo cittadino che ha costruito l'immobile una copia autenticata dell'avvenuta denuncia per la richiesta di accatastamento dell'insieme del fabbricato e quindi di tutte le unità immobiliari poste all'interno del fabbricato.

In questo modo si costringono e si convincono i singoli cittadini a favorire immediatamente l'aggiornamento del Catasto edilizio urbano; altrimenti, una volta ottenuta l'agibilità ed il permesso di abitabilità, soprattutto negli edifici che vengono costruiti dalle imprese e poi vengono venduti, magari con porzioni materiali separate, ai singoli acquirenti, per la richiesta di accatastamento si verifica un ritardo notevole.

In questo caso, sia il singolo cittadino che costruisce l'unità immobiliare, sia il costruttore che costruisce un condominio destinato, nella suddivisione in porzioni materiali, ad essere distribuito come livello di proprietà, può anticipare la sua denuncia e quindi aiutare quel tipo di aggiornamento dello strumento del Catasto edilizio urbano che rappresenta un'esigenza del provvedimento legislativo.

Ecco perchè esprimiamo il nostro voto favorevole e siamo ben lieti che la 6ª Commissione abbia fatto proprio questo nostro emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.0.1, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 6.

1. Agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, dovute per i periodi di imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione è scaduto anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, i contribuenti, semprechè non sia intervenuto accertamento definitivo, sono ammessi a presentare dichiarazioni sostitutive in aumento per quanto riguarda i redditi dei fabbricati determinati mediante l'applicazione di tariffe d'estimo stabilite secondo le norme della legge catastale. Per i redditi prodotti in forma associata la dichiarazione sostitutiva presentata dai soggetti indicati nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ha effetto anche per i soci, associati o partecipanti.

2. Le dichiarazioni sostitutive devono essere redatte su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze e spedite, mediante raccomandata, nel periodo dal 1° al 30 novembre 1989, agli uffici competenti in ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione della dichiarazione medesima.

3. Le dichiarazioni sono irrevocabili. Esse possono comprendere anche periodi di imposta per i quali è stato notificato accertamento non definitivo; in tal caso il rapporto si considera esaurito limitatamente ai redditi oggetto della dichiarazione sostitutiva.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente periodo*: «In mancanza di tale determinazione il reddito verrà indicato dall'Ufficio tecnico erariale competente, al quale potrà rivolgersi il contribuente con apposita istanza, sulla base del reddito determinato con l'applicazione di tariffe di estimo per unità immobiliari similari».

6.1 LA COMMISSIONE

*Al comma 2 sostituire le parole*: «nel periodo dal 1° al 30 novembre 1989» *con le altre*: «da trasmettere entro e non oltre il 30 novembre 1989».

6.2 LA COMMISSIONE

*Aggiungere in fine il seguente comma*:

«3-*bis*. Per i contribuenti che si sono avvalsi della ammissione a presentare dichiarazioni annuali in aumento ai sensi dei commi precedenti, i termini previsti per gli adempimenti agli effetti delle imposte sui redditi per i periodi chiusi anteriormente al 1° gennaio 1988 e per i quali non sia

intervenuto accertamento definitivo, sono differiti al 30 novembre 1989, fermi restando, in ogni caso, i versamenti di imposta già eseguiti».

6.3 BRINA, BERTOLDI, CANNATA, GAROFALO, POLLINI, VITALE

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti 6.1 e 6.2.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.1.

GAROFALO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, ci sembra che con questo emendamento, che se non ricordo male è stato presentato in Commissione dal relatore, si sia in qualche modo colmata una difficoltà che poteva emergere dal testo. Con l'emendamento presentato dal relatore Ruffino e fatto proprio dalla Commissione si risponde ad una esigenza di chiarezza.

## Presidenza del vice presidente TAVIANI

(*Segue* GAROFALO). Il testo dell'emendamento è molto chiaro: «In mancanza di tale determinazione il reddito verrà indicato dall'ufficio tecnico erariale competente, al quale potrà rivolgersi il contribuente con apposita istanza, sulla base del reddito determinato con l'applicazione di tariffe di estimo per unità immobiliari similari».

Ci sembra che questo emendamento aggiunga positivamente qualcosa al testo della legge e questo è il motivo per cui ci dichiariamo favorevoli all'emendamento stesso.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.2.

GAROFALO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Nel testo presentato dal Governo, come ha rilevato il senatore Ruffino con molta acutezza prima in Commissione e poi nella relazione in questa Aula, si veniva a creare un periodo di *vacatio* per cui

anche chi avesse voluto accedere alla dichiarazione sostitutiva era sostanzialmente impedito di farlo fino al 1° novembre 1989. Con questo emendamento si apre praticamente il termine alla dichiarazione sostitutiva che si può fare e trasmettere entro e non oltre il 30 novembre 1989.

In questo modo si è colmato un vuoto del testo presentato dal Governo, si è fatta un'operazione positiva che rende più snella la procedura e può incentivare le dichiarazioni sostitutive facendo emergere quei redditi sommersi, il che rappresenta fondamentalmente lo scopo del decreto.

Questo è il motivo per cui siamo favorevoli a questo emendamento della Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.2, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Invito i presentatori ad illustrare l'emendamento 6.3.

BERTOLDI. Signor Presidente, con l'emendamento 6.3 proponiamo di aggiungere all'articolo 6, dopo il comma 3, un ulteriore comma 3-*bis*. Lo scopo di questa nostra proposta emendativa è abbastanza evidente: si tratta anche di raccordare le date già previste all'interno dell'articolo 6 e quindi di armonizzare la data stabilita al comma 3 con quanto previsto dagli altri commi.

Un'altra motivazione, che riteniamo più interessante, è quella di superare qualsiasi tipo di interpretazione o di preoccupazione possibile nel portare il termine differito al 30 novembre in modo da evitare per i cittadini che effettuassero le dichiarazioni sostitutive, che noi chiamiamo annuali, qualsiasi pericolo di incappare nelle norme di carattere penale previste da altre leggi. Il riferimento alla data del 30 novembre come spostamento dei termini ci consente di superare correttamente tale difficoltà e la possibile interpretazione di far intervenire norme penali per la non avvenuta denucia nei termini previsti da parte del contribuente. Queste sono le ragioni alla base del nostro emendamento e riteniamo che questo sia coerente anche con l'impostazione del provvedimento. Comunque, una delle nostre preoccupazioni è anche quella di operare perchè il contribuente che si autodenuncia abbia la certezza che interventi di carattere sanzionatorio, sperequati, perversi o eccessivi, come può essere un intervento di carattere penale, vengano sicuramente eliminati.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 6.3.

RUFFINO, *relatore*. Signor Presidente, anzitutto ritengo che bisognerebbe sostituire nell'emendamento l'espressione «dichiarazioni annuali in aumento» – perchè questa era la tesi del Gruppo comunista che è stata rigettata in Commissione – con ««dichiarazioni sostitutive in aumento». Mi sembra infatti che sia questo il senso. Diversamente, infatti, il collegamento non avrebbe una sua logica giuridica.

Per la verità, ho qualche perplessità perchè non comprendo il motivo per cui per colui che si avvale della dichiarazione sostitutiva in aumento

debba essere previsto il termine differito al 30 novembre 1989 per la presentazione della dichiarazione dei redditi, quando potrebbe farla contestualmente alla dichiarazione dei redditi entro il 31 maggio; la mia preoccupazione è che il differimento del termine al 30 novembre 1989 possa comportare una minore entrata per l'Erario.

Detto questo, però, mi rimetto alla decisione del Governo su questo punto specifico.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, ritengo di poter condividere le perplessità del relatore. Infatti, indipendentemente dalla questione terminologica, che effettivamente ha una sua rilevanza – e credo che i presentatori vorranno convenirne – ritengo che francamente l'esigenza cui mira l'emendamento è già assolta dal primo comma dell'articolo 6, laddove si stabilisce che i contribuenti sono ammessi a presentare dichiarazioni sostitutive in aumento. Quindi, il fatto che al primo comma sia contenuta tale previsione implicitamente proroga il termine. Questo poi, correlato con il secondo comma così come testè modificato dal Senato, in cui viene concesso il termine fino al 30 novembre 1989, è ampiamente comprensivo, a mio avviso, dell'esigenza posta con l'emendamento in esame.

Credo quindi che si possa invitare il Gruppo comunista a ritirare l'emendamento, con l'affermazione a verbale da parte del Governo che il senso complessivo dell'articolo 6, così come modificato, è quello di una riapertura dei termini fino al 30 novembre, come indicato nell'esigenza posta da questo emendamento. Ciò mi sembra sufficiente ad evitare le preoccupazioni di eventuali difficoltà in sede interpretativa.

Nel caso in cui non fosse ritirato, dichiaro il mio parere contrario sull'emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Garofalo, udite le dichiarazioni del rappresentante del Governo, insiste per la votazione dell'emendamento?

GAROFALO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.3.

GAROFALO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Ovviamente non avemmo alcuna difficoltà ad accogliere una modifica del testo laddove si parla di «dichiarazioni annuali in aumento». Questa dizione veniva ripresa da altri emendamenti che erano stati presentati dal nostro Gruppo in Commissione. Sulla revisione di questi termini non vi sarebbe alcun problema.

Il relatore, con molto garbo, com'è sua abitudine, ed anche il Sottosegretario, hanno fatto osservare che le finalità di questo emendamento sarebbero già comprese nel dispositivo dell'articolo che abbiamo licenziato in Commissione e quindi che l'emendamento sarebbe in qualche modo superfluo ed anzi potrebbe ingenerare persino qualche elemento di confusione.

Siamo partiti dalla stessa preoccupazione, quella di fare in modo che i termini per la dichiarazione sostitutiva non determinassero problemi per il contribuente che si avvale della dichiarazione sostitutiva stessa dal punto di vista penale. A noi sembra tuttora, signor Presidente e colleghi, senatore Ruffino e onorevole Sottosegretario, che questo emendamento costituisca il modo migliore per rispondere a quella preoccupazione che è anche vostra: ci sembra infatti più chiaro ed esplicito, redatto in modo tale da essere immediatamente leggibile e quindi da non dar adito ad alcuna difficoltà interpretativa.

Ci sentiamo quindi di mantenerlo anche se evidentemente le risposte venute sia dal relatore che dal rappresentante del Governo non lo rigettano nel merito, e ci sentiamo di chiedere ai colleghi della maggioranza di riflettere ancora un momento sull'opportunità della sua approvazione.

FAVILLA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAVILLA. Preannuncio il mio voto favorevole, ma vorrei anche spiegare il perchè, in modo che si possano fugare i dubbi, perchè tali sono stati quelli espressi dal relatore e dal rappresentante del Governo più che una vera e propria opposizione, e si possa capire perchè può essere opportuno accogliere l'emendamento.

Il dispositivo dell'articolo 6 prevede la possibilità di presentare una dichiarazione sostitutiva per gli esercizi anteriori al 1988. È una dichiarazione sostitutiva in aumento a quanto già dichiarato per i redditi di natura immobiliare. Tuttavia il cittadino, presentando detta dichiarazione, ammette di aver presentato denunce sui redditi non regolari per tutti gli esercizi precedenti, cioè per quelli in relazione ai quali presenta appunto la dichiarazione sostitutiva. Allora, qual è il pericolo? Il pericolo è che nel momento in cui viene presentata la dichiarazione egli possa essere perseguito sotto il profilo penale perchè negli anni precedenti ha presentato una dichiarazione mendace. Si potrebbe pensare che già per il fatto che il comma 1 dell'articolo 6 consente di presentare una dichiarazione sostitutiva, considera come un fatto normale tale situazione e quindi non ci dovrebbero essere pericoli di sanzioni penali. Comunque la norma proposta tende a chiarire esplicitamente tale questione, in quanto prevede un differimento dei termini per le dichiarazioni dei redditi per quei periodi, e così non c'è più reato. Evidentemente ciò vale solo ai fini di questa dichiarazione sostitutiva e non anche per gli altri redditi che non siano di natura immobiliare.

Va inoltre considerato che non c'è perdita di gettito, perchè la norma si riferisce agli esercizi anteriori al 1988, per i quali ormai la dichiarazione dei redditi o è stata presentata o non è stata presentata. Credo che per questi motivi il Governo potrebbe rivedere la sua posizione. Per quanto mi riguarda esprimo voto favorevole ed auspico che l'Aula faccia altrettanto.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo aderisce all'invito testè formulato?

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, ribadisco quanto ho già detto prima: *in claris non fit interpretatio*. Non mi

sembra che la norma sia necessaria ma non ho particolari motivi di contrarietà, purchè i presentatori raccolgano l'invito del relatore di modificare il termine «dichiarazioni annuali» con «dichiarazioni sostitutive». In tal caso il Governo si rimette all'Assemblea.

GAROFALO. Accogliamo l'invito del relatore.

RUFFINO, *relatore*. Sono favorevole all'emendamento nel testo modificato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.3, presentato dal senatore Brina e da altri senatori, con la modifica proposta dal relatore e accolta dai proponenti.

**È approvato.**

Ricordo che il testo degli articoli 7 e 8 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 7.

1. Per ciascuno dei periodi di imposta per i quali è presentata la dichiarazione sostitutiva prevista dall'articolo 6 l'imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata applicando ai redditi o ai maggiori redditi imponibili dichiarati l'aliquota marginale dichiarata dal contribuente per i periodi di riferimento o risultante dal certificato di cui all'articolo 1, quarto comma, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, presentato per tale anno; se dalla dichiarazione presentata per i periodi di riferimento non risultava un reddito imponibile si applica l'aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito; per ciascuno dei periodi di imposta per i quali sono stati notificati accertamenti non definitivi l'imposta è determinata applicando l'aliquota marginale corrispondente al reddito complessivo accertato; in caso di omissione della dichiarazione si applica l'aliquota del 27 per cento. Per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche si applica in ogni caso l'aliquota del 36 per cento; per l'imposta locale sui redditi si applica in ogni caso l'aliquota del 16,2 per cento.

2. Le imposte dovute sulla base delle dichiarazioni sostitutive sono riscosse mediante versamento diretto per delega alle aziende di credito o alla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Le caratteristiche e le modalità di conferimento delle deleghe, di rilascio delle attestazioni da parte delle aziende di credito e della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni delegate, nonchè quelle per l'esecuzione dei versamenti e per la trasmissione dei relativi dati e documenti all'Amministrazione finanziaria e per i relativi controlli sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni.

3. A richiesta del contribuente i versamenti delle somme dovute sulla base delle dichiarazioni sostitutive possono essere effettuati in ragione del 70 per cento entro il termine di presentazione della dichiarazione e per la differenza nel mese di aprile dell'anno 1990. Sull'importo rateizzato è dovuto l'interesse nella misura del 12 per cento annuo.

Articolo 8.

1. Al controllo e alla liquidazione, ai sensi dell'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1976, n. 920, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1979, n. 506, delle dichiarazioni sostitutive previste dall'articolo 6, alle eventuali iscrizioni a ruolo ed ai rimborsi provvedono sulla base dei dati memorizzati negli archivi del sistema informativo del Ministero delle finanze avvalendosi di procedure automatizzate, gli uffici delle imposte o i centri di servizi che hanno ricevuto le dichiarazioni, entro l'anno successivo alla scadenza del termine di cui al primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Per i periodi di imposta per i quali è stato notificato avviso di accertamento non definitivo, provvedono gli uffici delle imposte che hanno eseguito l'accertamento in rettifica o d'ufficio sulla base di copia conforme della dichiarazione sostitutiva inviata dall'ufficio delle imposte o dal centro di servizio che l'ha ricevuta. Le maggiori somme dovute e quelle non versate sono iscritte in ruoli speciali, entro lo stesso termine, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, secondo le modalità ed i criteri stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.

2. Sulle somme non versate con le modalità e nei termini di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 7 si applicano gli interessi di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e la soprattassa del 40 per cento di cui al primo comma dell'articolo 92 dello stesso decreto.

3. Le somme dovute a seguito delle dichiarazioni sostitutive non sono deducibili.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 9 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 9.

1. Gli imponibili e le imposte dichiarati ai sensi dell'articolo 6 non costituiscono base di commisurazione per le pene pecuniarie per omessa, tardiva, incompleta e infedele dichiarazione e non si applicano le sanzioni amministrative per ogni altra violazione di obblighi fiscali relativi ai redditi dichiarati. Sugli importi risultanti dalla dichiarazione non sono dovuti interessi e soprattasse.

2. La dichiarazione sostitutiva presentata ai sensi dell'articolo 6 non costituisce titolo per il rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie ovvero per il rilascio delle stesse ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il sistema informativo del Ministero delle finanze sulla base dei dati rilevati dalle dichiarazioni sostitutive integra gli elenchi da inviare ai comuni a norma dell'articolo 4.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

*Aggiungere in fine il seguente comma*:

«3-*bis*. Il gettito dei tributi e delle sanzioni pecuniarie relative agli accertamenti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 è attribuito per il 50 per cento al comune in cui è ubicato l'immobile».

9.1 POLLINI, BRINA, BERTOLDI, CANNATA, GAROFALO, VITALE

Invito i presentatori ad illustrarlo.

GAROFALO. Questo è un emendamento al quale annettiamo grande importanza. Illustrando l'emendamento 4.6, ho già detto qual era e qual è l'idea che ci siamo fatti di un provvedimento che tenda a recuperare redditi non dichiarati sugli immobili. Secondo noi dovrebbe essere un provvedimento che recuperi base imponibile, ma che sia anche capace di avviare un processo di autonomia impositiva da parte degli enti locali. L'emendamento principale che abbiamo presentato a tal fine, cioè quello che rendeva compartecipi i comuni del totale del gettito del decreto, non è stato approvato alla maggioranza. L'emendamento in esame chiede che ai comuni venga attribuito il 50 per cento delle entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4, cioè quelle entrate che verranno dall'assoggettamento a tassazione di immobili «scoperti» dall'attività del comune stesso e prima non dichiarati.

Ricordo ai colleghi che questo emendamento è identico ad un altro presentato in Commissione da esponenti della stessa maggioranza. Anche i colleghi della maggioranza infatti riconoscevano che la compartecipazione, pur minima, come previsto in questo emendamento, dei comuni agli utili del decreto fosse un elemento importante per impegnare fino in fondo i comuni stessi nell'accertamento degli immobili presenti sul loro territorio. Noi riproponiamo questo emendamento, che non è assorbito dalla previsione dell'assegnazione del 10 per cento, come la Commissione ha deciso, perchè quella decisione risponde fondamentalmente ad una necessità di coprire le spese «vive» che i comuni verranno a sostenere, mentre qui si persegue un altro scopo, cioè quello di attivare i comuni rendendoli compartecipi dei proventi dell'attività che i comuni stessi svolgono.

Credo che su questo aspetto tutta l'Assemblea possa utilmente tornare a riflettere, compresi i colleghi della maggioranza che avevano presentato un emendamento simile; è un punto che mi sembra importante ed è per questo motivo che lo riproponiamo e chiediamo ai colleghi di non scartarlo con superficialità ma di rifletterci. Infatti l'approvazione di questo emendamento, pur parziale, sarebbe comunque una indicazione politica, un passo avanti per dare al provvedimento un carattere che non sia soltanto di rastrellamento di risorse, ma di avvio del processo di riforma dell'autonomia impositiva degli enti locali.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

RUFFINO, *relatore*. È vero che si tratta di un emendamento dal contenuto più modesto rispetto a quello precedente, ma il relatore ritiene

che sussistano le stesse argomentazioni già in precedenza illustrate per esprimere la sua contrarietà all'emendamento proposto.

A nome della maggioranza della Commissione, il relatore ribadisce che il 10 per cento, già votato dall'Aula del Senato quale percentuale dei proventi derivanti dal decreto da assegnarsi a tutti i comuni, in base a criteri e parametri prestabiliti, con decreto del Ministro delle finanze, è una dimostrazione di collaborazione e comprensione tra Governo ed enti locali.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

BERTOLDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOLDI. Signor Presidente, mi consenta la dichiarazione di voto anche per rilevare e far rilevare al relatore, al quale sicuramente non sarà sfuggita, la profonda differenza tra quanto previsto dall'emendamento proposto dalla Commissione con cui viene aggiunto il comma 2-*bis* dell'articolo 4 – che rappresenta un dovuto contributo alle spese che necessariamente gli enti locali saranno tenuti a sostenere per addivenire ad un censimento anche attraverso precisi e specifici accertamenti per i singoli fabbricati – e l'emendamento su cui insistiamo e per il quale chiediamo un minuto di attenzione e un atteggiamento di voto favorevole.

Con l'emendamento 9.1 si favorisce un'iniziativa specifica del singolo comune che, attraverso il confronto dei dati disponibili delle singole centrali, compie un accertamento volto a far emergere materia imponibile sconosciuta e sulla quale puntare. Su questo obiettivo il singolo ente locale può essere interessato a mobilitarsi direttamente. Infatti, potrebbe capitare che anche di fronte al sostanzioso contributo spese stabilito dall'articolo 2 nella misura del 10 per cento dei proventi derivanti da questo decreto, i comuni sostanzialmente non accertino niente del sommerso. Ciò sarebbe invece possibile se il singolo comune in maniera non indifferenziata, ma singolarmente, potesse mobilitarsi per far emergere la materia imponibile sommersa.

Alla base del nostro emendamento vi è un ragionamento diverso, ed una diversa motivazione. Per questo chiediamo al relatore e alla maggioranza, oltre che una benevola attenzione, anche un voto favorevole sul nostro emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dal senatore Pollini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 10 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

CAPO II.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO DEI TERRENI A SEGUITO DI VARIAZIONI DI COLTURA NON ANCORA ALLIBRATE IN CATASTO

Articolo 10.

1. Il comma 1 dell'articolo 11-*bis* del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, è sostituito dal seguente:

«*1*. In caso di mancata corrispondenza tra le colture effettivamente praticate e quelle risultanti dal catasto a partire dal periodo di imposta da cui hanno effetto i fatti indicati nei commi 1 e 2 dell'articolo 26 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino al periodo anteriore a quello nel corso del quale le variazioni di coltura sono allibrate in catasto, il reddito dominicale e agrario dei terreni è determinato applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata nonchè le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura ed il numero delle classi stesse. Per le qualità di coltura non censite nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicati nel comune o sezione censuaria viciniore nell'ambito della stessa provincia. Qualora la coltura praticata non trovi riscontro nel quadro di qualificazione della provincia si applica la tariffa media della coltura del comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare».

2. Alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta da cui hanno effetto i fatti indicati nel comma 1 dell'articolo 26 del testo unico sulle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve essere allegato un apposito prospetto, recante l'indicazione degli estremi di presentazione della denuncia delle variazioni della qualità di coltura e con riferimento ad ogni partita catastale, la superficie catastalmente suddivisa tra le diverse qualità di coltura comprese quelle non variate, nonchè la tariffa d'estimo e le deduzioni fuori tariffa relative a ciascuna qualità e la data di ultimazione dei miglioramenti e dei nuovi impianti di colture ai fini della esenzione di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. In caso di mancata allegazione o di incompletezza del prospetto, si applica la sanzione prevista dal secondo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

3. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto per le variazioni di coltura verificatesi nei periodi di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 1988.

4. Alle minori entrate per l'anno 1989 stimate in lire 400 miliardi conseguenti alla decorrenza stabilita dal comma 3 si fa fronte mediante

utilizzo fino al predetto importo con le maggiori entrate assicurate per il medesimo anno dalle disposizioni del capo I.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

*Al comma 3, sostituire le parole*: «dopo il 31 dicembre 1988» *con le altre*: «dopo il 31 dicembre 1987»; *sopprimere il comma 4.*

10.1 GAROFALO, BERTOLDI, BRINA, CANNATA, POLLINI, VITALE

Invito i presentatori ad illustrarlo.

GAROFALO. Signor Presidente, questo è uno degli emendamenti che noi riteniamo di particolare importanza e la sua approvazione o la sua mancata approvazione avranno, come i colleghi possono capire, un peso non secondario sulla determinazione del nostro atteggiamento finale.

L'articolo 10 del decreto che stiamo discutendo prevede che vengano dichiarate le variazioni di coltura che sono intervenute sui terreni. Si cerca di ricondurre anche qui a tassazione redditi che sfuggono largamente alla tassazione oppure che sono sottotassati; si cerca di fare sui terreni e sulle colture la stessa operazione che si fa nella prima parte del decreto sugli immobili.

È un'operazione giusta sulla quale credo non ci siano difficoltà da parte di nessuno, tantomeno da parte nostra.

Succede però che poi, con il comma 3 dello stesso articolo, sostanzialmente tutte le misure vengono procrastinate ai periodi di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 1988. Questo comporta, come i colleghi sanno, una perdita di gettito di 400 miliardi.

La domanda che noi ci siamo posti, signor Presidente, cari colleghi, è questa: com'è possibile che il Governo rinunci, senza batter ciglio, a una possibile entrata non di pochi spiccioli, ma di 400 miliardi, in una situazione nella quale per raccogliere qualche centinaio di miliardi si vara un provvedimento come quello sui *tickets* che ha messo a subbuglio il paese e ha messo a subbuglio persino la maggioranza? Com'è possibile allora che con facilità si rinunci a un'entrata consistente? La spiegazione noi la troviamo in quello che non possiamo non definire una sorta di vero e proprio scambio politico, tanto più forte quanto più si avvicinano le elezioni, nel senso che anche questa volta non si procede con rigore, ma si continua ad elargire piccole o grandi concessioni fatte a questa o a quella categoria. Si può anche trattare di categorie benemerite, che hanno bisogno di aiuto e devono essere aiutate, ma questo aiuto non può consistere negli sconti fiscali. Questo tipo di aiuto, secondo noi, non può essere dato a nessuna categoria se vogliamo arrivare a una risistemazione della materia fiscale nel nostro paese fatta sulla base di criteri di rigore e di equità, come secondo noi è indispensabile fare.

Allora, francamente, il fatto che si rinunci a questo possibile gettito ci pare una cosa, diciamo la verità, un pochino scandalosa.

Noi abbiamo registrato che, in sede di Commissione, un emendamento uguale o analogo al nostro è stato presentato dai colleghi e compagni socialisti e riteniamo che essi lo manterranno in Aula. Ma noi vogliamo

chiedere ai colleghi della maggioranza di riflettere sulla mancata approvazione di questo nostro emendamento. Da parte nostra non c'è nessuna volontà di persecuzione, ovviamente, nei confronti di categorie che, ripeto, vanno aiutate: ma queste vanno aiutate in modo rigoroso, alla luce del sole, e non con sconti fiscali; gli sconti fiscali fatti in questo modo ai danni dell'erario, ai danni di una finanza pubblica sulla quale si fanno grandi giaculatorie, ai danni di quelli che sono i bisogni di finanziamento e anche ai danni del rigore e dell'equità fiscale, mi pare siano concessioni che non possano e non debbano essere fatte.

Noi chiediamo quindi a tutti di riflettere sul nostro emendamento e chiediamo di votarlo; riteniamo che debba in questa occasione manifestarsi una sensibilità politica di fronte ad un paese al quale vengono richiesti grandissimi sacrifici, molti dei quali a nostro avviso ingiusti. Su questo paese si scaricano i *tickets*, l'aumento per i trasporti, quello per la nettezza urbana, quello per l'acqua e poi ci si trova improvvisamente di fronte a quella che non può che essere considerata un'anomalia: ossia 400 miliardi (previsti peraltro nella legge finanziaria) ai quali il Governo improvvisamente rinuncia.

A noi sembra che questa operazione non possa e non debba essere compiuta e chiediamo ai colleghi della maggioranza di riflettere e di votare a favore del nostro emendamento.

CAVAZZUTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CAVAZZUTI. Signor Presidente, chiedo scusa ai colleghi se intervengo su questo emendamento ma l'affanno con cui abbiamo lavorato in Commissione intorno a questo testo a parer mio non ci ha fatto percepire un equivoco attualmente riscontrabile nella formulazione del comma 3: al di là dello spostare al 1988 o al 1989 l'effetto dell'intero articolo, questa norma così formulata potrebbe essere interpretata in maniera tale da annullarlo definitivamente. Si tratta di un problema che concerne la tecnica con cui è stato formulato il comma 3, per cui sollecito l'attenzione e la cortesia del Sottosegretario.

Il comma 3 dell'articolo in esame stabilisce: «Le disposizioni del presente articolo hanno effetto per le variazioni di coltura verificatesi nei periodi di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 1988». Ora, la variazione di coltura è un fatto tecnico e si verifica ad esempio quando un terreno che era accatastato come prato viene coltivato come frutteto o altro. Se noi parliamo di «effetti delle variazioni di coltura dopo il 31 dicembre 1988», lasciamo che tutte le variazioni di coltura – non i redditi, ma le variazioni di coltura, che costituiscono un fatto meccanico, tecnico – verificatesi prima del 31 dicembre 1988 non rientrano nell'applicazione di questo articolo.

Dunque, potrebbe avvenire – ma non credo forse nelle intenzioni del Governo, estensore dell'articolo – che le variazioni di coltura verificatesi precedentemente continueranno anche dopo il 1988, il 1989, il 1990 a non rientrare nel regime di questo articolo. Quindi si avrebbe una singolarissima situazione, secondo cui le variazioni intervenute prima del 31 dicembre 1988 continuerebbero come se la legge non fosse stata emanata, mentre le

variazioni intervenute dopo rientrerebbero in quel meccanismo particolare di cui all'articolo in esame. A me pare che l'articolo si debba applicare anche alle variazioni di coltura precedenti, sperimentate magari 20 e 15 anni fa.

Non si tratta di recuperare il gettito perso, che non rientra nella logica del provvedimento, ma, a partire dal 1988 o dal 1989, di far sì che anche le variazioni di coltura intervenute precedentemente possano produrre le imposte con il meccanismo di cui al comma 1 dell'articolo 26 del testo unico delle imposte sui redditi.

So che il Regolamento non mi consente di presentare ora un emendamento. Pertanto chiedo alla cortesia del relatore di recepire un emendamento così formulato: «Le disposizioni del presente articolo hanno effetto per quanto riguarda le variazioni di coltura a partire dalle dichiarazioni dei redditi». In questo modo, facendo riferimento alle dichiarazioni dei redditi (che io propongo siano quelle per il 1988, così si riesce a portare a casa anche quei 400 miliardi di cui parlava giustamente il collega Bertoldi), nella prima dichiarazione dei redditi che verrà presentata dovranno essere mostrati i nuovi redditi in base alle variazioni di coltura, in qualsiasi periodo esse siano avvenute; altrimenti, facendo riferimento alle variazioni di coltura verificatesi dopo e non alle dichiarazioni dei redditi, ci troveremmo di fronte a tre regimi, ossia chi ha variato prima, chi ha variato dopo e chi comunque sfugge. Non credo che queste fossero le intenzioni del Governo che ha proposto l'articolo in esame.

DIANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIANA. Signor Presidente, a me sembra che le osservazioni del senatore Cavazzuti abbiano una perfetta logica e debbano essere senza dubbio accettate. Mi sembra soltanto che il riferimento al 1988 sia obiettivamente e tecnicamente impossibile.

Qui non si tratta di fare sconti ad alcuna categoria, ma di poter applicare tecnicamente quanto è detto nel secondo comma dell'articolo in oggetto, dove si stabilisce che alla dichiarazione dei redditi – che va fatta tra pochi giorni e che probabilmente molti stanno già facendo – «deve essere allegato un apposito prospetto, recante l'indicazione degli estremi di presentazione della denuncia delle variazioni della qualità di coltura e con riferimento ad ogni partita catastale, la superficie catastalmente suddivisa tra le diverse qualità di coltura comprese quelle non variate, nonchè la tariffa d'estimo». Ora, si tratterà evidentemente di chiedere ad uno stuolo di geometri di fare delle misurazioni, perchè non essendo riportare in catasto le variazioni, bisognerà andare a misurare quanta parte di quella particella è frutteto e quanta parte sempre di quella particella è rimasta prato, tutto questo avendo prima in mano evidentemente il certificato catastale di mappa e di partita, per ottenere il quale oggi con i tempi del catasto occorre normalmente un mese, un mese e mezzo o anche due mesi.

Quindi, se noi stabiliamo che la data della dichiarazione dei redditi deve essere quella riferita all'anno 1989, probabilmente nel corso d'anno avremo il tempo di fare tutto questo, altrimenti sicuramente non ci sarà il tempo nei pochi giorni che ci restano per andare a fare quanto è prescritto al comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge al nostro esame.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

RUFFINO, *relatore*. Signor Presidente, svolgerò una breve osservazione per dare il parere sia sulle ipotesi contenute nell'emendamento 10.1, sia in ordine all'osservazione formulata dal senatore Cavazzuti.

L'emendamento presentato dal Gruppo comunista prevede che la norma debba entrare in vigore dal 1° gennaio 1988, anzichè dal 1° gennaio 1989.

A noi sembra che sussistano ragioni di carattere tecnico che consigliano di mantenere inalterato il periodo di entrata in vigore previsto nel decreto-legge presentato dal Governo. Questo perchè, onorevoli colleghi, è noto a tutti che gli uffici catastali hanno indirizzato alle associazioni di categoria e agli uffici competenti le norme sulle variazioni di colture, quindi le nuove norme, soltanto nei mesi di febbraio e marzo di quest'anno; norme e dati che fra l'altro contengono anche rilevanti errori ed omissioni.

Per cui prevedere in questa fase di transizione che la norma abbia effetto dal 1° gennaio 1988 sarebbe dare un carattere penalizzante alla questione e quindi, ad avviso del relatore, la norma proposta dai senatori Garofalo ed altri non può essere accolta.

Per le stesse ragioni non può essere accolta la soppressione del comma 4 dell'articolo 10 del decreto-legge. Onorevoli colleghi, è pur vero che il comma 4 prevede una minore entrata di 400 miliardi di lire per l'anno 1989, però è da dire subito con grande chiarezza che questa stima, ad avviso del relatore e da indagini che ha compiuto, è certamente minore: l'entrata è stata sovrastimata rispetto alla effettiva e reale situazione.

Vi sono quindi ragioni di carattere tecnico, contabile e soprattutto la fase di transizione che stiamo vivendo che consigliano ai colleghi comunisti di ritirare l'emendamento; in caso contrario il relatore è costretto ad esprimere parere contrario. Ripeto che ci troviamo in una fase di transizione e che anche il settore dell'agricoltura si sta adeguando, sta sopportando e sopporterà gli oneri e i parametri per gli anni dal 1989 in avanti: però non deve sopportare oneri per il passato che lo penalizzerebbero ancor di più.

Quindi, invito il colleghi comunisti e ritirare l'emendamento da loro presentato.

Viceversa, condivido le osservazioni acute svolte dal senatore Cavazzuti, il quale ha fatto rilevare tra l'altro che anche sotto il profilo tecnico-giuridico la formulazione del comma 3 dell'articolo 10 lascia adito a dubbi e interpretazioni ed è in effetti estremamente confusa e contraddittoria.

Quindi, aderisco all'impostazione che il collega Cavazzuti ha formulato e sottopongo all'attenzione dell'Assemblea il seguente emendamento che invito il senatore Cavazzuti a seguire: «Le disposizioni del presente articolo relative alle variazioni di coltura hanno effetto a partire dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 1989»; questo riprendendo anche l'osservazione avanzata dal senatore Diana.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Come anticipato nella discussione generale, il parere del Governo è conforme a quello del relatore e quindi contrario all'emendamento 10.1. Invece mi pare di poter aderire

alla formulazione testè fatta dal relatore in relazione a quanto suggerito dal senatore Cavazzuti, proprio perchè quello era e voleva essere il senso; anzi lo ringrazio di averlo chiarito.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.1.

BERTOLDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOLDI. Non ritiriamo il nostro emendamento per un ragionamento abbastanza semplice. Mentre siamo favorevolmente impressionati dall'accoglienza e dalla ragionevolezza con cui la maggioranza e lo stesso relatore accolgono l'osservazione pertinente avanzata dal senatore Cavazzuti, insistiamo sul nostro emendamento perchè lo stesso Sottosegretario in Commissione ci ha offerto una ricca relazione per quanto riguarda lo stato di informatizzazione e numerizzazione di quei tre grandi serbatoi di archivi che riguardano il catasto censuario dei terreni, il catasto geometrico ed il catasto edilizio urbano. Con dati molto ravvicinati ci ha spiegato che la fase più avanzata di numerizzazione e quindi di aggiornamento riguarda il catasto censuario dei terreni, ragion per cui riteniamo che difficilmente si possa ragionevolmente accettare che quanto previsto dalla legge già in precedenza per quel che riguardava il cambiamento di coltura all'interno della realtà agricola, non possa essere dato come risposta di accertamento tempestivamente e contestualmente dal catasto censuario dei terreni che è numerizzato per tutto il paese con la sola eccezione di 25 centri UTE, che verranno completati nel 1990.

Quindi, mentre è comprensibile che il catasto edilizio urbano non sia in grado di rispondere con immediatezza agli accertamenti richiesti, è incomprensibile o difficilmente comprensibile che la risposta di accertamento da parte del catasto censuario dei terreni non possa essere tempestiva per quel che riguarda la denuncia dei redditi relativi al 1987, da fare a tempo debito, nel 1988.

Ecco la ragione per cui, insistendo sul nostro emendamento, riteniamo che altre argomentazioni debbano essere portate dal Governo e anche dal relatore per rispondere a queste obiezioni che si basano unicamente sulle dichiarazioni che lo stesso Sottosegretario ha fatto in Commissione. Pertanto non ritiriamo l'emendamento ed invitiamo a votarlo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dal senatore Garofalo e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo all'emendamento 10.2, presentato dal relatore, già illustrato, di cui do lettura:

«*Sostituire il comma 3 con il seguente*:

3. Le disposizioni del presente articolo relative alle variazioni di coltura hanno effetto a partire dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 1989».

10.2 IL RELATORE

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.2, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento, già illustrato, tendente ad aggiungere un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 10:

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente*:

«Art. 10-*bis*.

1. Le attività istituzionalmente proprie, svolte ai sensi delle vigenti disposizioni legislative statali e regionali, da consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario, anche di secondo grado, non costituiscono attività commerciale».

10.0.1 LA COMMISSIONE

Comunico che da parte del senatore Micolini e di altri senatori è stato presentato il seguente subemendamento:

*Aggiungere al comma 1 dell'articolo 10*-bis:

«Il presente comma ha valore d'interpretazione autentica delle disposizioni legislative richiamate».

10.0.1/1 MICOLINI, EMO CAPODILISTA, VERCESI LEONARDI, BONORA, TOTH, BUSSETI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

MICOLINI. Signor Presidente, l'emendamento si illustra da sè. Si vuole chiudere un rapporto per il passato, più che dare risposte per il futuro.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

RUFFINO, *relatore*. Signor Presidente, ritengo che la formula adottata, pur essendo condivisibile nella sostanza, affermi un criterio tecnico-giuridico singolare. Pertanto, pur condividendo – ripeto – nella sostanza il contenuto dell'emendamento, inviterei i presentatori a ritirarlo poichè nella norma proposta dalla Commissione con l'emendamento 10.0.1, che stabilisce: «Le attività istituzionalmente proprie, svolte ai sensi delle vigenti disposizioni legislative statali e regionali, da consorzi di bonifica, di irrigazione e di

miglioramento fondiario, anche di secondo grado non costituiscono attività commerciale», norma già ampia, articolata e completa, è ricompresa anche quella interpretazione autentica di cui il senatore Micolini si è fatto carico presentando l'emendamento 10.0.1/1.

Quindi, ritenendo che anche il Governo vorrà fare dichiarazioni di contenuto identico, invito il senatore Micolini a ritirare l'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Senatore Micolini, accoglie l'invito del relatore?

MICOLINI. Signor Presidente, prima di rispondere, vorrei ascoltare il parere del Governo.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, ritengo che il Governo possa concordare con quanto dichiarato poc'anzi dal relatore.

In effetti, l'emendamento 10.0.1 ha natura interpretativa, così come è stato formulato dalla Commissione, per cui non mi pare che sia necessario esplicitarne il contenuto. Infatti, la portata della questione era questa: l'attività svolta dai consorzi di bonifica, per quanto attiene alle attività proprie, cioè alle attività istituzionali, deve essere considerata di natura non commerciale. Invece, contestualmente, alcuni consorzi svolgono altre attività che sono al di fuori dell'ambito dei loro fini istituzionali e che hanno natura di attività commerciali; in quel caso evidentemente andranno applicate le normative riguardanti le singole attività.

Quindi, ritengo di poter condividere l'invito a ritirare l'emendamento, che il relatore ha rivolto al senatore Micolini e al quale pertanto mi associo, in considerazione anche delle osservazioni che sono state recepite a verbale, per le quali l'emendamento ha natura interpretativa e quindi efficacia *ex tunc*.

MICOLINI. Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento da noi presentato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.0.1, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Ricordo che il testo degli articoli 11 e 12 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 11.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) nell'articolo 25 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«*4-bis*. Il reddito dominicale delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel

quadro di qualificazione catastale, è determinato mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia.»;

*b*) il comma 4 dell'articolo 31 è sostituito dal seguente:

«*4*. Per la determinazione del reddito agrario delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura si applica la disposizione del comma 4-*bis* dell'articolo 25.».

Articolo 12.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Sull'articolo 1 del disegno di legge di conversione è stato presentato il seguente emendamento:

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente*:

«1-*bis*. Il primo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, va interpretato nel senso che, per case economiche e popolari costruite ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, devono intendersi tutte le case comunque realizzate nei Piani di Zona di edilizia economica e popolare previsti dalla legge n. 167 del 18 aprile 1962».

1.1 BRINA, BERTOLDI, GAROFALO, POLLINI, CANNATA, VITALE, ANTONIAZZI, TRIPODI, CORRENTI, VECCHI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

BRINA. Signor Presidente, si tratta di un emendamento molto importante; in esso infatti si stabilisce che il primo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, va interpretato nel senso che, per case economiche e popolari costruite ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, devono intendersi tutte le case comunque realizzate nei piani di zona di edilizia economica e popolare *ex* legge n. 167 del 1962.

Nell'esperienza italiana della costruzione di case da parte di cooperative edilizie nelle cosiddette «zone 167» sono sate eseguite due strade tra loro difformi per quanto attiene all'acquisizione delle aree edificabili. In alcuni casi i comuni hanno proceduto all'esproprio, come indicato nell'articolo 35 della legge n. 865, in altri invece si è proceduto all'acquisto diretto dei terreni da parte delle cooperative. In quest'ultimo caso i terreni sono stati trasferiti mediante convenzione al comune e da questo assegnati alle cooperative che erano già proprietarie. Il ricorso all'acquisto diretto dell'area da parte delle cooperative aveva come unico scopo quello di accelerare le procedure per entrare in possesso delle aree onde usufruire dei finanziamenti per l'edilizia popolare convenzionata. Voi sapete che in alcuni casi e in alcune zone, soprattutto in certi periodi, i finanziamenti non hanno

trovato gli enti locali preparati nella predisposizione di aree, per cui (chi ha esperienza amministrativa lo sa bene) gli stessi enti locali suggerivano alle cooperative di procedere direttamente all'acquisizione dei terreni.

Nella stipula delle convenzioni per l'assegnazione di aree tra cooperative e comuni si è dovuto per forza registrare di volta in volta il percorso seguito. Quindi alcune convenzioni fanno riferimento all'articolo 35 della legge n. 865, che prevede l'esonero dal pagamento dell'ILOR (se la procedura seguita è stata quella dell'esproprio); altre hanno dovuto far riferimento all'articolo 16 della legge n. 167 (nel caso in cui la procedura seguita fosse quella dell'acquisizione diretta dei terreni da parte delle cooperative).

Ora, la difformità dei percorsi consentiti, tra l'altro, dalla normativa, e poi seguiti sul piano pratico, non ha intaccato, nè intacca, nè muta l'obiettivo finale di costruire case popolari da assegnare a lavoratori dipendenti aventi diritto in base alla loro fascia di reddito.

L'interpretazione che viene data con l'emendamento da noi proposto è nel senso del riconoscimento dell'esenzione dal pagamento dell'ILOR anche per le case economiche e popolari costruite nelle «zone 167» e convenzionate da parte degli enti locali in base all'articolo 16 della legge n. 167, anzichè in base all'articolo 35 della legge n. 865.

Per quanto riguarda il problema del gettito, che potrebbe essere sollevato, faccio presente che non esiste una caduta di gettito, dal momento che l'interpretazione più restrittiva da parte degli uffici delle imposte dirette (in particolare il problema è stato sollevato presso l'ufficio delle imposte dirette di Roma) è un fatto di questi ultimi tempi: è un problema che si va ponendo all'attenzione nostra in queste ultime settimane. Con l'emendamento in esame quindi non si intacca un flusso di entrate consolidato; semplicemente si fornisce una interpretazione corretta che, da una parte, mette al riparo gli uffici e, dall'altra, evita l'accendersi di contenziosi nel paese.

Nell'esperienza pluridecennale della legge n. 167, l'esenzione dall'ILOR per le case economiche e popolari era d'altra parte un dato di fatto acquisito da tutti, tanto dalla cooperazione che dal Governo; tant'è che opera ormai da circa 30 anni e le cose hanno sempre funzionato in questo modo.

Riteniamo allora che l'emendamento 1.1 fornisca un'interpretazione corretta che consente di mettere al riparo anche gli uffici finanziari che a loro volta potrebbero appigliarsi al termine letterale stabilito nell'articolo 35 della citata legge n. 865. In questo modo chiariamo la situazione e credo che l'emendamento si possa approvare, dal momento che non ha riflessi per quanto riguarda il gettito.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

RUFFINO, *relatore*. Debbo confessare, onorevole Presidente, che l'emendamento è stato presentato questa mattina e, nonostante sia stato illustrato in modo autorevole dal collega, senatore Brina, esso coglie il relatore sprovveduto poichè non ha potuto documentarsi ed approfondire l'argomento. Poichè non è mio costume esprimere pareri su aspetti che non mi sono del tutto chiari, mi rimetto al parere del Governo.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, l'emendamento del senatore Brina pone un problema sicuramente rilevante

ed anche l'illustrazione testè fattane induce (proprio per le implicazioni di natura finanziaria della proposta, la cui ampiezza, per quanto attiene al gettito, non può essere nota in questo momento, visto che l'emendamento è stato presentato questa mattina) a tenerlo nella giusta considerazione.

La serietà della questione impone un approfondimento. Mi permetterei quindi di suggerire al senatore Brina di voler ritirare l'emendamento, salvo approfondire in altra sede – e non mancheranno le occasioni – un problema certamente serio. Oggi il Governo non è in condizione, proprio perchè non si conosce l'entità della presumibile caduta di gettito, di esprimersi su una proposta così importante. Il parere ora, per prudenza, non potrebbe che essere negativo; affrontando la questione in un'altra sede si potrebbe trovare una giusta soluzione, trattandosi di un problema realmente esistente.

PRESIDENTE. Senatore Brina, accoglie l'invito del Governo?

BRINA. Signor Presidente, manterremo l'emendamento. Non vogliamo apparire come coloro che hanno tentato un colpo di mano, dato che l'emendamento è stato presentato ieri mattina in Commissione non appena iniziati i lavori e questa mattina in Aula.

PRESIDENTE. Nessuno ha parlato di colpo di mano, anzi c'è stato un grande rispetto per la vostra proposta.

BRINA. Si è detto che non c'è stato il tempo di verificare le ricadute. Secondo noi, non esistono ricadute perchè il problema è stato sollevato ultimamente dagli uffici delle imposte dirette di Roma. Certamente, se escludiamo tutte le case dall'esonero dell'ILOR, il gettito sarà maggiore, ma questo è un discorso a parte. Finora venivano esentate dall'ILOR le costruzioni fatte ai sensi dell'articolo 35, ma anche quelle fatte ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 167. Si tratta di continuare con questa impostazione. L'esenzione dall'ILOR, che era stata prevista per una durata venticinquennale, è stata ridotta a venti e poi a quindici anni. Se esiste un problema di gettito, esso va caso mai risolto riducendo i termini temporali dell'esenzione e non operando discriminazioni.

Manteniamo quindi il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Brina e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

BERTOLDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOLDI. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli senatori, noi non daremo voto favorevole a questo provvedimento, intendendo con questo mettere bene in evidenza la nostra preoccupazione per il clima di drammatica necessità che il Governo cerca di creare con un

susseguirsi di decreti-legge in un campo come quello fiscale, che per sua natura ha un meccanismo delicato e sensibile, che necessita di un ragionato metodo di interventi, anche migliorativi, ma secondo un indirizzo complessivo che abbia nella tempestività e nella contestualità degli interventi stessi la sola possibilità di armonico funzionamento. Intendiamo quindi negare il nostro voto favorevole ad un provvedimento come il disegno di legge n. 1667, che pur ha al suo interno – e ce ne rendiamo conto – fuor di ogni dubbio un'idea, una sollecitazione nostra. Ricorrere ad una riapertura dei termini per la presentazione delle denunce sostitutive per gli anni dal 1983 al 1987 è stata infatti l'indicazione dei Gruppi comunista e della Sinistra indipendente in occasione del dibattito sul disegno di legge n. 1621 di conversione del decreto-legge n. 66, il decreto sull'ICIAP, contrabbandato dal Governo – mi scusino gli intervenuti che precedentemente hanno magnificato questa legge – come autonomia impositiva degli enti locali. Ma qual è lo scopo e la qualità dello strumento che indicavamo? La nostra proposta emendativa al disegno di legge n. 1621 intendeva utilizzare lo strumento della riapertura dei termini e il recupero delle entrate connesse, per offrire al Governo il tempo e l'opportunità per l'emanazione di un disegno organico di decentramento impositivo e fiscale agli enti locali: quindi, tempestività e contestualità ad un disegno complessivo di riforma fiscale, anche di semplice completamento della riforma del lontano 1972, che prevedeva l'affidamento fin da allora della impostazione nel settore degli immobili ai comuni.

La maggioranza ha respinto la proposta emendativa, preferendo procedere con l'ICIAP, cioè con una doppia imposizione; altro che autonomia impositiva del comune! Una doppia imposizione su materia imponibile già gravata dall'ILOR. Può far sorridere ora la motivazione con cui è stata respinta la nostra proposta alternativa di riapertura dei termini con l'autodenuncia del sommerso edilizio: la motivazione è stata quella della insufficiente copertura rispetto all'entrata prevista di 1.700 miliardi.

Il disegno di legge al nostro esame, che recepisce il decreto legge n. 112, finisce con l'assumere ed assume unicamente il carattere di un importante recupero di risorse su una materia imponibile nota ma finora non utilizzabile, con una previsione per il 1989 di ben 2.010 miliardi, non certo inferiore a 1.700; questo solo perchè il provvedimento consente al contribuente di rimandare il pagamento del 30 per cento all'anno successivo. Quindi la previsione non era insufficiente per la copertura, ma era ampiamente sufficiente per qualunque tipo di copertura.

Oltre all'opportunità offerta al Governo per un provvedimento di decentramento dell'imposizione fiscale ordinato ed organico, le nostre sollecitazioni ed indicazioni hanno mantenuto anche in questo provvedimento la possibilità di una pluralità di obiettivi. Certamente non è trascurabile, e non lo trascuriamo, l'obiettivo di recuperare risorse facendo emergere materia imponibile già prevista ma tuttora occultata. Agli effetti di un disegno complessivo consideriamo altrettanto importante l'obiettivo di realizzare attraverso l'autodenuncia dei redditi da fabbricati da parte dei contribuenti, un aggiornamento accelerato del catasto edilizio urbano, come componente per noi irrinunciabile dell'anagrafe tributaria.

Siamo d'altro canto convinti che l'aggiornamento del catasto per farne un sistema realmente funzionante sia un processo in cui si procede per successive approssimazioni, ma anche per accelerazioni possibili, utilizzando

razionalmente e concretamente l'immensa massa di dati acquisiti dalle articolazioni autonome periferiche della pubblica Amministrazione: i comuni, gli uffici del registro e altri momenti periferici dell'Amministrazione. Non deve meravigliare che questa sollecitazione provenga dalla opposizione comunista, perchè con questo intendiamo demolire un facile alibi del Governo che – in attesa dell'idea perferzionista di un catasto perfettamente completato su tutto il territorio nazionale – ha finora evitato di affrontare con strumenti scientificamente adeguati il nodo impositivo degli immobili.

Nello stesso tempo desidero esprimere la perplessità su una dichiarazione che il rappresentante del Governo ha fatto sulle possibilità reali del catasto edilizio urbano, che sarebbe in grado attualmente di restituire accertamenti per il 99 per cento degli immobili, considerando questa affermazione sicuramente venata da velleitario ottimismo.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. È un dato che ho fornito con qualche riserva.

BERTOLDI. Ma io devo accettare per buone e devo contare sulle parole che mi dice il rappresentante del Governo!

La numerizzazione del catasto avviene attraverso un sistema di informatica decentrata nei 95 (93 più 2, cioè quelli di Trento e Bolzano) uffici tecnici erariali disseminati su tutto il territorio nazionale, che hanno accesso a tre diversi archivi magnetici centrali, separati certo fra loro, ma fra loro collegati: innanzitutto del catasto censuario dei terreni; in secondo luogo del catasto geometrico dei terreni (la numerizzazione delle mappe); ed infine quello che riguarda le informazioni di carattere amministrativo e censuario concernenti il catasto edilizio urbano (il catasto fabbricati), che è quello che in questo momento ci interessa.

Il processo di informatizzazione è più avanzato sicuramente nella parte che riguarda il catasto censuario dei terreni; e qui ripeto un'osservazione che ho già fatto nell'illustrazione di un emendamento, cioè che dovrà essere completato (questo afferma la SOGEI ed anche il rappresentante del Governo) nel 1990, con i rimanenti 26 centri degli uffici tecnici erariali.

Modesta è invece l'estensione finora avvenuta della numerizzazione del catasto geometrico, cioè della numerizzazione delle mappe.

Il catasto edilizio urbano (catasto dei fabbricati) è stato numerizzato finora per 13 centri UTE, e solo nel 1989 e nel 1990 verranno realizzate le numerizzazioni in 36 e 44 centri degli uffici UTE.

Questa è la situazione della numerizzazione. D'altro canto è anche fuori dubbio che dall'impianto di numerizzazione sono escluse tutte le nuove costruzioni non ancora censite (e sono 8 milioni) e i 5,5 milioni di denunce di variazione che sono già state depositate.

Ora, già in occasione dell'entrata in vigore della legge n. 47 del 1985 sul condono edilizio, il catasto edilizio urbano è stato sommerso dagli accessi per informazione di chi intendeva presentare l'autodenuncia ed è attualmente sommerso dalla necessità di aggiornare le denunce presentate, provocando in tal modo la sospensione totale delle operazioni di accertamento e di determinazione della rendita catastale per le unità immobiliari di nuova costruzione o variate: ecco la ragione per cui noi abbiamo inserito nella legge il riferimento al «reddito presunto», perchè la maggioranza dei redditi

che sono restituiti dal catasto riguardano un reddito presunto, non il reddito catastale vero e proprio. Altrettanto avverrà inevitabilmente in occasione di questa riapertura dei termini.

La dimostrazione più lampante che il catasto di per sè ora non è in grado di rendere accertamenti la abbiamo per il catasto censuario terreni, che malgrado sia più avanti (mancano solo 26 centri UTE su tutto il territorio nazionale di numerizzazione) nel processo di informatizzazione costringe il Governo (queste sono state le motivazioni del Governo e del relatore) a spostare i termini per le imposizioni sui terreni che hanno una produzione diversificata rispetto al quadro di qualificazione catastale, con la conseguenza, questa sì reale, di rinunciare a risorse per 400 miliardi.

Questa è una ragione seria e vera perchè si debbano utilizzare i dati acquisiti, indipendentemente dal completamento del catasto, utilizzando la partecipazione degli enti locali in un vero e proprio censimento degli immobili attraverso le verifiche ed i confronti previsti dall'articolo 4 di questo disegno di legge.

La nostra sollecitazione e anche esplicite indicazioni nell'esperienza parlamentare più recente hanno consentito di indicare con chiarezza un altro obiettivo, quello di superare – e siamo soddisfatti che questo sia un argomento accettato – la vecchia e deleteria concezione del condono concepito come strumento che premia o concede sconti al contribuente infedele ed evasore. L'indirizzo che abbiamo inteso affermare anche con il nostro apporto al disegno di legge n. 1689, che recepiva il decreto-legge n. 69 (il cosiddetto «decretone»), è stato infatti quello di una concezione più corretta e più moderna del rapporto tra fisco e contribuente, imperniato ancora una volta sul consenso e sull'autodenuncia.

Signor Presidente, mi si consenta ancora qualche minuto. La riapertura dei termini per la denuncia dei redditi dei fabbricati, da noi suggerita in ben altra occasione, ossia con il disegno di legge n. 1621, si colloca all'interno di questa impostazione e tende al convincimento del cittadino a rispettare i propri impegni nei confronti della società e quindi del fisco, sapendo di poter escludere per la parte pregressa meccanismi sanzionatori perversi o per lo meno sperequati. Questa è la motivazione degli emendamenti da noi presentati, in particolare di un emendamento che sarà ancora indispensabile all'interno del disegno di legge.

Un altro obiettivo è l'inizio di un coinvolgimento dell'ente locale, ora per l'individuazione e l'accertamento, domani, maggiormente ed anche ora, con l'utilizzo di una certa quota del gettito che ne deriva e con la partecipazione a pieno titolo in un decentramento del sistema impositivo e fiscale, che consenta di saldare e di richiudere quella rottura che è dinanzi agli occhi di tutti. Mi riferisco alla rottura di quella responsabilità solidale tra il cittadino contribuente che ha bisogno e reclama servizi e l'ente locale che deve poter chiaramente dimostrare di fornire quei servizi attraverso la solidale responsabilizzazione dello stesso cittadino contribuente.

Il provvedimento mutua quindi senza dubbio alcuni spezzoni della nostra proposta, soprattutto per quanto riguarda gli obiettivi immediati. Ciò rende ancora più netto il nostro giudizio negativo, che evidentemente intendiamo esprimere come dimostrazione che lasciamo l'intera responsabilità alla maggioranza ed al Governo dell'utilizzo intempestivo, bruciandoli al di fuori di un mosaico ordinato di proposte riformatrici, di tasselli preziosi di possibilità che non saranno più riutilizzabili. Abbiamo sotto gli occhi in

questi giorni cosa significhi la mancata tempestività ed il procedere disorganico nel delicato meccanismo fiscale. Il Governo ha perduto il tempo e l'occasione di un intervento ordinato sull'accorpamento dell'IVA ed il relativo allineamento alle indicazioni europee, utilizzandolo per superare la forma attuale di finanziamento della sanità con i contributi dei lavoratori e con la tassa sulla salute dei lavoratori autonomi, che già ora creano gravi sperequazioni tra i cittadini. Le conseguenze sono il disordine e la protesta, di fronte a provvedimenti ingiusti spacciati come indispensabili!

La stessa cosa sta avvenendo anche per il provvedimento in esame, che si colloca al di fuori di un'organica proposta complessiva, vittima di volute necessità provocate da ritardi ed inadempienze proprie del Governo. Sono queste le ragioni profonde per cui votiamo contro il provvedimento legislativo in esame. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PIZZOL. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIZZOL. Signor Presidente, onorevoli senatori, l'obiettivo fondamentale di questo provvedimento è quello di contribuire all'attuazione della manovra finanziaria con il reperimento di circa 2.000 miliardi per l'anno in corso, di circa 1.200 per il 1990 e di 500 per il 1991. I mezzi scelti per lo scopo sono quelli della riapertura dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi dei fabbricati e la rivalutazione dei redditi dei terreni in relazione alle colture effettivamente praticate.

Il Governo con questo decreto-legge si propone in sostanza di far emergere i redditi dei fabbricati finora rimasti nascosti al fisco i cui titolari hanno, ovviamente, per questo evaso la relativa imposta, concedendo il beneficio della riapertura dei termini per le dichiarazioni, il cosiddetto «condono immobiliare» – anche se l'espressione è impropria –, in modo che negli anni venturi si possa arrivare ad una conoscenza completa di tutto il patrimonio degli edifici del nostro paese.

Il disegno di legge in esame si propone di far emergere il «sommerso» dell'edificato. In tal modo e per questo fine il Governo ha posto anche alcune sanzioni molto severe accompagnate da limiti pesanti alla commercializzazione dei fabbricati che non saranno in futuro dichiarati al fisco, o non saranno dichiarati entro i termini prescritti dal decreto stesso.

Il Governo chiede in questa operazione anche la collaborazione tra i comuni e l'amministrazione finanziaria. Questo è stato un argomento molto approfondito in sede di Commissione finanze e tesoro ed è stato risolto con la presentazione dell'emendamento a firma della Commissione stessa. Vi è stato uno sforzo per ottenere che i comuni fossero incentivati in quest'opera di collaborazione con la pubblica amministrazione e non dovessero nello stesso tempo sopportare le spese per un compito che stante la disciplina attuale della materia spetterebbe per intero all'Amministrazione finanziaria.

A nostro modo di vedere, il meccanismo messo in moto non è dei più semplici; forse si poteva ottenere lo stesso risultato con degli strumenti molto più agili. Se poi è vero quanto ci ha riferito il sottosegretario De Luca, e cioè che gli uffici dell'amministrazione finanziaria conoscono grosso modo il 99 per cento della situazione dei fabbricati non ufficialmente dichiarati e che pertanto resterebbe da completare l'opera di accertamento della parte

relativa all'1 per cento, non si vede il motivo, a nostro avviso, di aver messo in moto una macchina così complessa che prevede adempimenti assai complessi e onerosi da parte di tutti i comuni, molti dei quali peraltro poi non potranno avere dei grandi vantaggi, in definitiva, da tutta l'operazione di accertamento dell'evasione.

In verità, noi pensiamo che il problema sarebbe più facilmente risolto se si mettesse mano una volta per tutte alla riforma delle imposte sugli immobili e nello stesso tempo all'attribuzione ai comuni dei proventi delle imposte sul reddito immobiliare.

Quindi, cogliamo l'occasione per rinnovare l'invito al Governo di muoversi in questa direzione; una volta superato il momento contingente dell'attuazione della manovra economica, ci auguriamo sia possibile lavorare attorno ad un disegno di legge organico, da un lato, di riforma dell'imposizione sul capitale immobiliare che detti una nuova normativa della materia e, dall'altro, che realizzi concretamente l'autonomia impositiva degli enti locali.

Vogliamo pensare che questo decreto-legge rappresenti un primo passo, anche se compiuto occasionalmente e in modo un po' incerto, in questa direzione.

Con queste considerazioni esprimo il voto favorevole del Gruppo socialista. (*Applausi dalla sinistra*).

DE CINQUE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CINQUE. I motivi per cui il Gruppo della Democrazia cristiana è favorevole all'approvazione di questo disegno di legge già sono stati esposti nell'intervento che ho avuto l'onore di pronunciare su incarico del Gruppo.

Credo che il dibattito oggi svolto in quest'Aula, gli approfondimenti che sono stati fatti, gli emendamenti approvati e anche le precisazioni che sono state portate sia dal relatore che dal Governo abbiano contribuito notevolmente a migliorare il significato ed i punti ancora controversi di questo provvedimento. Riteniamo che con esso il Governo ed il Parlamento abbiano dato l'avvio ad una nuova politica tributaria nel settore immobiliare alla quale – concordo con il senatore Pizzol – credo si debba dare completamento con una ristrutturazione complessiva della imposizione immobiliare che va evidentemente svolta tenendo conto di quello che il patrimonio immobiliare oggi rappresenta nell'ambito della ricchezza nazionale.

Con questo spirito di larga apertura e disponibilità verso le nuove proposte che il Governo vorrà elaborare e portare avanti, invitando il Governo ad attivare al massimo lo sforzo sia di ammodernamento che di ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria, che già è stato posto in atto, ringraziando ancora la Commissione, il relatore, che ha svolto perspicuamente il suo compito, ed il rappresentante del Governo che ci ha coadiuvati in questa approvazione, confermo il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana alla conversione in legge di questo decreto. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 1989, n. 112, recante disposizioni per gli accertamenti dei redditi dei fabbricati e per la presentazione di dichiarazioni sostitutive, nonchè per la determinazione dei redditi dei terreni interessati da variazioni di colture non allibrate in catasto».

**È approvato.**

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta e tolta (*ore 12,50*).

*Allegato alla seduta n. 254*

**Disegni di legge, annunzio di presentazione**

In data 3 maggio 1989 è stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa dei senatori:

GIUGNI, VECCHI e ANGELONI. – «Elevazione dei limiti per la costituzione di società di mutuo soccorso» (1736).

**Disegni di legge, assegnazione**

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

*alla 1ª Commissione permanente* (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

«Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1989, n. 157, recante disposizioni per il funzionamento provvisorio delle Commissioni e sottocommissioni elettorali mandamentali» (1733), previo parere della 2ª Commissione;

*alla 6ª Commissione permanente* (Finanze e tesoro):

«Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1989, n. 156, recante differimento dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dei soggetti di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» (1732), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

Sono stati inoltre deferiti alla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

**Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti**

Nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

*4ª Commissione permanente* (Difesa):

«Modifiche all'articolo 24 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata» (1578);

*Commissioni permanenti riunite 1ª* (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) *e 7ª* (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

«Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica» (413-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalle Commissioni permanenti riunite 1ª e 7ª della Camera dei deputati*).